



ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

GIUFFRÈ

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO,

Annali III - Abuso del processo - Tutela dell'ambiente.

Autore

DISPONIBILE

Umberto Breccia, Silvia Buzzelli, Antonio Carratta,
Gianfranco Cartei, Massimo Ceresa Gastaldo, Ginevra Cerrina Feroni, Fabio
Cintioli, Enrico De Mita, Franco Della Casa, Maria Lucia Di Bitonto, Filippo
Donati, Angelo Dondi, Massimo Donini, Leonardo Ferrara, Fabrizio Figorilli,
Mitja Gialuz, Livia Giuliani, Alberto Jorio, Mario Libertini, Massimo Luciani,
Maria Riccarda Marchetti, Claudio Marinelli, Oliviero Mazza, Paolo
Moscarini, Luca Passanante, Flavio Peccenini, Barbara Pozzo, Tommaso
Rafaraci, Pierpaolo Rivello, Orlando Roselli, Stefano Ruggeri, Francesca
Ruggieri, Domenico Sorace, Gianluca Varraso, Alberto Zito,

Anno di edizione

2010

Pagine

XVII - 1230

Codice Prodotto

000183994

ISBN

9788814151330

Area di Interesse: Storia, filosofia e sociologia. Varia

The background features a collage of Gothic architectural carvings and medieval manuscript illustrations. The carvings include large, ornate initials 'ED' and 'EDa' set within decorative, pointed-arch frames. The manuscript illustrations depict groups of scholars in traditional medieval attire, seated at desks and engaged in study or discussion.

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

GIUFFRÈ

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

ANNALI
dal 2007

COMITATO DI DIREZIONE

ANGELO FALZEA
PAOLO GROSSI - ENZO CHELI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

RENZO COSTI - FRANCO GALLO - ANTONIO GAMBARO - VITTORIO GREVI
GIUSEPPE MORBIDELLI - ANTONIO PAGLIARO - MICHELE TARUFFO

COORDINAMENTO REDAZIONALE E REVISIONE

Vittoria Antonuzi - Anna d'Angelis - Federico De Santis - Marina Tibollo

P R E S E N T A Z I O N E

Nel 2007 l'Enciclopedia del diritto, dopo una pausa di alcuni anni, ha ripreso il suo percorso scientifico e divulgativo assumendo una nuova veste che è quella degli Annali.

Come veniva sottolineato nella presentazione del primo volume, scopo degli Annali dell'Enciclopedia del diritto risulta essere quello non tanto di proseguire in un lavoro di aggiornamento di voci già trattate nell'impianto dell'opera originaria, quanto di avviare un osservatorio aperto alle diverse tendenze culturali, in grado di segnalare, di anno in anno, « i temi emergenti nel mondo del diritto, in connessione con le tendenze in atto nella realtà economica, sociale e culturale del nostro paese, oltre che nel contesto europeo e mondiale ».

Il terzo volume degli Annali che viene ora pubblicato trova il suo anno di riferimento nel 2009. Il volume segue, ancorché nel rispetto dell'ordine alfabetico, una linea tematica dominante che è quella del "processo" in tutte le sue articolazioni, con particolare riguardo alle riforme in materia penale e soprattutto fallimentare; né è mancata attenzione a settori particolari della ritualità applicativa di cui le norme sulla "giustizia sportiva" costituiscono un esempio evidente. A ciò si aggiunge la trattazione di argomenti sostanziali di diritto amministrativo e commerciale in relazione alla evoluzione normativa del sistema, sempre più orientato alle specializzazioni settoriali che affiancano l'analisi tradizionale dell'"atto amministrativo" alle "procedure cartolari" e alla "concorrenza".

Prosegue così, con questo volume, il lavoro di aggiornamento informativo e di approfondimento culturale che i promotori ed i curatori di questa nuova stagione dell'Enciclopedia del diritto si sono proposti di continuare nel solco di una tradizione che ha contribuito a segnare alcuni dei percorsi più significativi della scienza giuridica italiana.

LA DIREZIONE SCIENTIFICA

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

ANNALI

III

Abuso del processo - Tutela dell'ambiente



GIUFFRÈ EDITORE

C O L L A B O R A T O R I D E L T E R Z O V O L U M E

- ADORNO Rossano – *professore associato nell'Università del Salento*
- BRECCIA Umberto – *professore ordinario nell'Università di Pisa*
- BUZZELLI Silvia – *professore associato nell'Università di Milano « Bicocca »*
- CARRATTA Antonio – *professore ordinario nell'Università di Roma « TRE »*
- CARTEI Gian Franco – *professore ordinario nell'Università di Firenze*
- CERESA-GASTALDO Massimo – *professore ordinario nell'Università Commerciale « Luigi Bocconi » di Milano*
- CERRINA FERONI Ginevra – *professore ordinario nell'Università di Firenze*
- CINTIOLI Fabio – *professore straordinario nella Libera Università « S. Pio V » di Roma*
- DE MITA Enrico – *professore emerito nell'Università Cattolica « Sacro Cuore » di Milano*
- DELLA CASA Franco – *professore ordinario nell'Università di Genova*
- DI BITONTO Maria Lucia – *ricercatore nell'Università di Camerino*
- DONATI Filippo – *professore ordinario nell'Università di Firenze*
- DONDI Angelo – *professore ordinario nell'Università di Genova*
- DONINI Massimo – *professore ordinario nell'Università di Modena e Reggio Emilia*
- FERRARA Leonardo – *professore ordinario nell'Università di Firenze*
- FIGORILLI Fabrizio – *professore ordinario nell'Università di Perugia*
- GIALUZ Mitja – *ricercatore nell'Università di Trieste*
- GIULIANI Livia – *professore associato nell'Università di Pavia*
- JORIO Alberto – *professore ordinario nell'Università di Torino*
- LIBERTINI Mario – *professore ordinario nell'Università di Roma « Sapienza »*
- LUCIANI Massimo – *professore ordinario nell'Università di Roma « Sapienza »*
- MARCHETTI Maria Riccarda – *professore ordinario nell'Università di Sassari*
- MARINELLI Claudio – *dottore di ricerca nell'Università di Genova*
- MAZZA Oliviero – *professore ordinario nell'Università di Milano « Bicocca »*
- MOSCARINI Paolo – *professore ordinario nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali « Guido Carli » di Roma*
- PASSANANTE Luca – *ricercatore nell'Università di Brescia*
- PECCENINI Flavio – *professore associato nell'Università di Bologna*
- POZZO Barbara – *professore ordinario nell'Università dell'Insubria*
- RAFARACI Tommaso Rosario – *professore ordinario nell'Università di Catania*
- RIVELLO Pierpaolo – *presidente Tribunale militare di sorveglianza di Roma*
- ROSELLI Orlando – *professore associato nell'Università di Firenze*
- RUGGERI Stefano – *professore associato nell'Università di Messina*

RUGGIERI Francesca
SORACE Domenico
VARRASO Gianluca
ZITO Alberto

– *professore ordinario nell'Università dell'Insubria*
– *professore ordinario nell'Università di Firenze*
– *professore ordinario nell'Università Cattolica « Sacro Cuore » di Milano*
– *professore ordinario nell'Università di Teramo*

SIGLE E ABBREVIAZIONI DEL TERZO VOLUME

I. - FONTI E VOCI ATTINENTI

abr.	= abrogato
al.	= alinea
all.	= allegato
art.	= articolo e articoli
Atti parl. Cam.	= Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen.	= Atti parlamentari del Senato
<i>BVerfGG</i>	= <i>Bundesverfassungsgerichtsgesetz</i>
c. ass.	= codice delle assicurazioni private (d. lg. 7 settembre 2005, n. 209)
c. beni cult.	= codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lg. 22 gennaio 2004, n. 42)
c.c.	= codice civile
<i>c.c. fr.</i>	= <i>code civil</i> (Napoléon)
c. comm.	= codice di commercio
c. cons.	= codice del consumo (d. lg. 6 settembre 2005, n. 206)
CEDU	= Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
circ.	= circolare
cost.	= Costituzione della Repubblica italiana
c.p.	= codice penale
c.p.c.	= codice di procedura civile
<i>c.p. fr.</i>	= <i>code pénal</i>
c.p.p.	= codice di procedura penale
c. propr. ind.	= codice della proprietà industriale (d. lg. 10 febbraio 2005, n. 30)
cpv.	= capoverso
disp. att. c.c.	= disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile
disp. att. c.p.c.	= disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile
disp. att. c.p.p.	= disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1930
disp. coord. c.p.	= disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
disp. prel.	= disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
d.l.	= decreto-legge
d. lg.	= decreto legislativo
d. lg. lt.	= decreto legislativo luogotenenziale
d. lt.	= decreto luogotenenziale
d.m.	= decreto ministeriale
doc.	= documento
d.P.R.	= decreto del Presidente della Repubblica
d. ric. amm.	= semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
GG	= <i>Grundgesetz</i>
gl.	= glossa
G.U.	= Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E.	= Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.U.U.E.	= Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GVG	= <i>Gerichtsverfassungsgesetz</i>
l.	= legge
lb.	= libro

l. cont. St.	= norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440)
l. cost.	= legge costituzionale
l. dog.	= legge doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
lett.	= lettera e lettere
l. fall.	= disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
l. prov. B.	= legge della provincia di Bolzano
l. prov. T.	= legge della provincia di Trento
l. rg.	= legge regionale
l. TAR	= istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971, n. 1034)
m.	= massima
mod.	= modificato
norme att. c.p.p.	= norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
ord. giud.	= ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
ord. penit.	= ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354)
Patto ONU I	= Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale ONU il 16 dicembre 1966
Patto ONU II	= Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale ONU il 16 dicembre 1966
prot.	= protocollo
q.	= <i>quaestio</i>
r.d.	= regio decreto
r.d.l.	= regio decreto-legge
r.d. lg.	= regio decreto legislativo
reg.	= regolamento
reg. ass. benef.	= regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni di assistenza e beneficenza (r.d. 5 febbraio 1891, n. 99)
reg. cont.	= regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)
reg. ord. penit.	= regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
reg. proc. Cons. St.	= regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (r.d. 17 agosto 1907, n. 642)
st.	= statuto
st. Fr.V.G. <i>StGB</i>	= statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) = <i>Strafgesetzbuch</i>
st. Sar.	= statuto speciale per la Sardegna (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3)
st. Sic.	= statuto della Regione siciliana (r.d. lg. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2)
st. T.A.A.	= statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
st. V.d'A.	= statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4)
tit.	= titolo
Trattato CE	= Trattato che istituisce la Comunità europea
Trattato UE	= Trattato sull'Unione europea
t.u.	= testo unico
t.u. bancario	= testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lg. 1° settembre 1993, n. 385)

t.u. com. prov. 1934	= testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383)
t.u. Cons. St.	= testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054)
t.u. edilizia	= testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
t.u. enti loc.	= testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lg. 18 agosto 2000, n. 267)
t.u. fin.	= testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58)
t.u. imp. dr.	= testo unico delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645)
t.u. imp. dr. 1986	= testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
t.u. p.s.	= testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
t.u. stupefacenti	= testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
ZPO	= <i>Zivilprozessordnung</i>

II. - ORGANI GIUDICANTI

App.	= corte di appello
Ass.	= corte di assise
Ass. app.	= corte di assise di appello
BVerfG	= Bundesverfassungsgericht
Cass.	= Corte di cassazione
Cass., sez. lav.	= Corte di cassazione, sezione lavoro
Cass., sez. un.	= Corte di cassazione, sezioni unite
C. conti	= Corte dei conti
C. cost.	= Corte costituzionale
C. eur. dir. uomo	= Corte europea dei diritti dell'uomo
C. giust. CE	= Corte di giustizia delle Comunità europee
Cons. reg. sic.	= Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Cons. St.	= Consiglio di Stato
Cons. St., ad. gen.	= Consiglio di Stato, adunanza generale
Cons. St., ad. plen.	= Consiglio di Stato, adunanza plenaria
Pret.	= pretura
RG	= Reichsgericht
TAR	= tribunale amministrativo regionale
Trib.	= tribunale

III. - ENCICLOPEDIA E DIZIONARI

<i>D. disc. pen.</i>	= <i>Digesto delle Discipline Penalistiche</i> , Torino, dal 1987
<i>D. disc. priv., sez. civ.</i>	= <i>Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile</i> , Torino, dal 1987
<i>D. disc. priv., sez. comm.</i>	= <i>Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione commerciale</i> , Torino, dal 1987
<i>D. disc. pubbl.</i>	= <i>Digesto delle Discipline Pubblicistiche</i> , Torino, dal 1987
<i>D.I.</i>	= <i>Digesto italiano</i> diretto da SAREDO e LUCCHINI, Torino, 1884-1921
<i>Enc. giur.</i>	= <i>Enciclopedia giuridica</i> , Treccani, Roma, dal 1988
<i>N.D.I.</i>	= <i>Nuovo digesto italiano</i> a cura di D'AMELIO e AZARA, Torino, 1937-1940
<i>Nss. D.I.</i>	= <i>Novissimo digesto italiano</i> diretto da AZARA e EULA, Torino, 1957-1975, e Appendice, 1980-1987

IV. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI PERIODICHE

<i>Am. journ. comp. Law</i>	= American Journal of Comparative Law (The)
<i>Am. journ. intern. Law</i>	= American Journal of International Law (The)
<i>Amm. it.</i>	= Amministrazione italiana (L')
<i>Ann. dir. proc. pen.</i>	= Annali di diritto e procedura penale
<i>Ann. Genova</i>	= Annali della facoltà di giurisprudenza dell'università di Genova
<i>Ann. triestini</i>	= Annali triestini di diritto, economia e politica
<i>Ann. dir. comp.</i>	= Annuario di diritto comparato e studi legislativi
<i>Arch. civ.</i>	= Archivio civile
<i>Arch. dir. pubbl.</i>	= Archivio di diritto pubblico
<i>Arch. giur.</i>	= Archivio giuridico « Filippo Serafini »
<i>Arch. giur. circ.</i>	= Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
<i>Arch. loc.</i>	= Archivio delle locazioni e del condominio
<i>Arch. n. proc. pen.</i>	= Archivio della nuova procedura penale
<i>Arch. pen.</i>	= Archivio penale
<i>Banca borsa</i>	= Banca, borsa e titoli di credito
<i>BGH St.</i>	= Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
<i>Cass. pen.</i>	= Cassazione penale
<i>Cass. pen. mass.</i>	= Cassazione penale - Massimario annotato (fino al 1981)
<i>Circ. trasp.</i>	= Circolazione e trasporti
<i>Comun. intern.</i>	= Comunità internazionale (La)
<i>Cons. St.</i>	= Consiglio di Stato (II)
<i>Contr. impr.</i>	= Contratto e impresa
<i>Contr. impr. Eur.</i>	= Contratto e impresa / Europa
<i>Corr. giur.</i>	= Corriere giuridico (II)
<i>Crit. dir.</i>	= Critica del diritto
<i>Crit. pen.</i>	= Critica penale e medicina legale (fino al 1959: Critica penale)
<i>Danno resp.</i>	= Danno e responsabilità
<i>Dir. amm.</i>	= Diritto amministrativo
<i>Dir. aut.</i>	= Diritto di autore (II)
<i>Dir. comm. intern.</i>	= Diritto del commercio internazionale
<i>Dir. econ.</i>	= Diritto dell'economia (II)
<i>Dir. fall.</i>	= Diritto fallimentare e delle società commerciali (II)
<i>Dir. fam.</i>	= Diritto di famiglia e delle persone (II)
<i>Dir. giur.</i>	= Diritto e giurisprudenza
<i>Dir. giust.</i>	= Diritto e giustizia
<i>Dir. immigr. citt.</i>	= Diritto, immigrazione e cittadinanza
<i>Dir. inform.</i>	= Diritto dell'informazione e dell'informatica (II)
<i>Dir. lav.</i>	= Diritto del lavoro (II)
<i>Dir. maritt.</i>	= Diritto marittimo (II)
<i>Dir. pen. proc.</i>	= Diritto penale e processo
<i>Dir. prat. tribut.</i>	= Diritto e pratica tributaria
<i>Dir. proc. amm.</i>	= Diritto processuale amministrativo
<i>Dir. pubbl.</i>	= Diritto pubblico
<i>Dir. pubbl. comp. eur.</i>	= Diritto pubblico comparato ed europeo
<i>Dir. soc.</i>	= Diritto e società
<i>Dir. sport</i>	= Diritto dello sport
<i>Dir. umani e dir. intern.</i>	= Diritti umani e diritto internazionale
<i>Dir. Un. eur.</i>	= Diritto dell'Unione Europea (II)
<i>Eur. dir. priv.</i>	= Europa e diritto privato
<i>Fallimento</i>	= Fallimento e le altre procedure concorsuali (II)

<i>Fam. dir.</i>	= Famiglia e diritto
<i>Fil.</i>	= Filangieri (II)
<i>Foro ambr.</i>	= Foro ambrosiano (II)
<i>Foro amm.</i>	= Foro amministrativo (II) (dal 1950 al 1975: Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche)
<i>Foro amm. C.d.S.</i>	= Foro amministrativo (II) - Consiglio di Stato
<i>Foro amm. T.A.R.</i>	= Foro amministrativo (II) - Tribunali amministrativi regionali
<i>Foro it.</i>	= Foro italiano (II)
<i>Foro nap.</i>	= Foro napoletano (II)
<i>Foro pad.</i>	= Foro padano (II)
<i>G.A. St.R.</i>	= Goldammer's Archiv für Strafrecht (già Goldammer's Archiv für Strafrecht und Strafprozess)
<i>Giorn. dir. amm.</i>	= Giornale di diritto amministrativo
<i>Giur. comm.</i>	= Giurisprudenza commerciale
<i>Giur. compl. cass. civ.</i>	= Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Sezioni civili
<i>Giur. cost.</i>	= Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. it.</i>	= Giurisprudenza italiana (dal 1913 al 1964: Giurisprudenza italiana e la legge)
<i>Giur. merito</i>	= Giurisprudenza di merito
<i>Giust. civ.</i>	= Giustizia civile
<i>Giust. pen.</i>	= Giustizia penale (La)
<i>Ind. pen.</i>	= Indice penale (L')
<i>Intern. Crim. Law Rev.</i>	= International Criminal Law Review
<i>Intern. Law Quart.</i>	= International and Comparative Law Quarterly
<i>I TAR</i>	= I Tribunali amministrativi regionali
<i>Lav. giur.</i>	= Lavoro nella giurisprudenza (II)
<i>Leg. pen.</i>	= Legislazione penale (La)
<i>Mass. CED</i>	= Massimario del Centro elaborazione dati della Corte di cassazione
<i>Mn. cred.</i>	= Moneta e credito
<i>Mon. trib.</i>	= Monitore dei tribunali
<i>N. dir.</i>	= Nuovo diritto
<i>N. giur. civ.</i>	= Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
<i>NJW</i>	= Neue Juristische Wochenschrift
<i>N. leggi civ.</i>	= Nuove leggi civili commentate (Le)
<i>N. rass. ldg.</i>	= Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
<i>Pol. dir.</i>	= Politica del diritto
<i>Racc. Cons. St.</i>	= Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato
<i>Racc. giur. C. giust.</i>	= Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado (fino al 1989: Raccolta della giurisprudenza della Corte)
<i>Rass. Avv. St.</i>	= Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (fino al 1959: Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato)
<i>Rass. dir. civ.</i>	= Rassegna di diritto civile
<i>Rass. dir. pubbl.</i>	= Rassegna di diritto pubblico
<i>Rass. giur. Enel</i>	= Rassegna giuridica dell'energia elettrica (fino al 1983: Rassegna giuridica dell'ENEL)
<i>Rass. loc.</i>	= Rassegna delle locazioni e del condominio
<i>Rec. Dalloz</i>	= Recueil Dalloz
<i>Resp. civ. prev.</i>	= Responsabilità civile e previdenza
<i>Rev. sc. crim.</i>	= Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
<i>Rev. trim. dr. eur.</i>	= Revue trimestrielle de droit européen
<i>Rev. trim. dr. homme</i>	= Revue trimestrielle de droit de l'homme
<i>RIFD</i>	= Rivista internazionale di filosofia del diritto

<i>Riv. amm.</i>	= Rivista amministrativa della Repubblica italiana
<i>Riv. C. conti</i>	= Rivista della Corte dei conti
<i>Riv. crit. dir. priv.</i>	= Rivista critica del diritto privato
<i>Riv. dir. agr.</i>	= Rivista di diritto agrario
<i>Riv. dir. civ.</i>	= Rivista di diritto civile
<i>Riv. dir. comm.</i>	= Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (fino al 1909: Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo)
<i>Riv. dir. impr.</i>	= Rivista di diritto dell'impresa
<i>Riv. dir. ind.</i>	= Rivista di diritto industriale
<i>Riv. dir. intern.</i>	= Rivista di diritto internazionale
<i>Riv. dir. intern. priv. proc.</i>	= Rivista di diritto internazionale privato e processuale
<i>Riv. dir. lav.</i>	= Rivista di diritto del lavoro (dal 1982: Rivista italiana di diritto del lavoro)
<i>Riv. dir. matr.</i>	= Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone
<i>Riv. dir. priv.</i>	= Rivista di diritto privato
<i>Riv. dir. proc.</i>	= Rivista di diritto processuale
<i>Riv. dir. proc. civ.</i>	= Rivista di diritto processuale civile
<i>Riv. dir. proc. pen.</i>	= Rivista di diritto processuale penale
<i>Riv. dir. pubbl.</i>	= Rivista di diritto pubblico
<i>Riv. dir. sport.</i>	= Rivista di diritto sportivo
<i>Riv. dir. tribut.</i>	= Rivista di diritto tributario
<i>Riv. giur. amb.</i>	= Rivista giuridica dell'ambiente
<i>Riv. giur. ed.</i>	= Rivista giuridica dell'edilizia
<i>Riv. giur. sarda</i>	= Rivista giuridica sarda
<i>Riv. intern. dir. uomo</i>	= Rivista internazionale dei diritti dell'uomo
<i>Riv. it. dir. pen.</i>	= Rivista italiana di diritto penale
<i>Riv. it. dir. proc. pen.</i>	= Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>Riv. it. dir. pubbl. com.</i>	= Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
<i>Riv. it. med. leg.</i>	= Rivista italiana di medicina legale
<i>Riv. it. sc. giur.</i>	= Rivista italiana per le scienze giuridiche
<i>Riv. it. sc. pol.</i>	= Rivista italiana di scienze politiche
<i>Riv. not.</i>	= Rivista del notariato
<i>Riv. pen.</i>	= Rivista penale
<i>Riv. poliz.</i>	= Rivista di polizia
<i>Riv. proc. pen.</i>	= Rivista processuale penale
<i>Riv. soc.</i>	= Rivista delle società
<i>Riv. trim. dir. pen. econ.</i>	= Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
<i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>	= Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
<i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>	= Rivista trimestrale di diritto pubblico
<i>Scuola pos.</i>	= Scuola positiva (La)
<i>Soc.</i>	= Società (Le)
<i>Stato dir.</i>	= Stato e diritto
<i>St. Cagliari</i>	= Studi economico-giuridici dell'università di Cagliari
<i>St. parl. pol. cost.</i>	= Studi parlamentari e di politica costituzionale
<i>St. urb.</i>	= Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche
<i>Temil emil.</i>	= Temi emiliana
<i>Vita not.</i>	= Vita notarile
<i>ZStW</i>	= Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
<i>ZZP</i>	= Zeitschrift für deutschen Zivilprozess

V. - VARIE

arg.	= argomento o argomentando
cap.	= capitolo e capitoli
cfr.	= confronta
cit.	= citato
conf.	= conforme
ed.	= edizione
fasc.	= fascicolo
<i>i.f.</i>	= <i>in fine</i>
ined.	= inedito
<i>lc.</i>	= <i>loco</i>
n.	= numero e numeri
nt.	= nota e note
op.	= opera
p.	= pagina e pagine
pt.	= parte
pt. g.	= parte generale
pt. s.	= parte speciale
rist.	= ristampa
s. - ss.	= seguente - seguenti
s.d.	= senza data di stampa
sess.	= sessione
sez.	= sezione
s.m.	= solo massima
sr.	= serie
suppl.	= supplemento
t.	= tomo
trad. it.	= traduzione italiana
ult.	= ultimo
v.	= vedi
vol. - voll.	= volume - volumi
§	= paragrafo e paragrafi

(...Omissis...)

GIUDIZIO IMMEDIATO

SOMMARIO: 1. Profili generali. — 2. Le diverse tipologie di giudizio immediato. — 3. Le connotazioni del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero. La situazione di evidenza probatoria. — 4. Gli ulteriori presupposti di tale rito. — 5. Il recente tentativo da parte del legislatore di un ampliamento dell'area di operatività di questo procedimento speciale. — 6. La presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero e la successiva decisione giudiziale. — 7. Le conseguenze derivanti dal rigetto della domanda. — 8. I contenuti del decreto di giudizio immediato, la sua comunicazione e notificazione. — 9. L'eventuale richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena. — 10. La domanda dell'imputato diretta all'instaurazione del giudizio immediato. — 11. Il giudizio immediato conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna.

1. *Profili generali.* — Non vi è alcun dubbio, come è stato del resto riconosciuto dall'unanime dottrina — sulla base di rilievi elaborati già a far data dall'entrata in vigore dell'attuale codice (1), e poi sviluppati in tutte le analisi successive (2) —, in ordine al fatto che il giudizio immediato non abbia alcun punto di contatto e non si ponga affatto lungo una linea di ideale continuità con l'omonimo istituto, introdotto nel sistema processualpenalistico italiano dal codice del 1865, abolito in quello del 1913 e riproposto invece nel 1930, finalizzato a pervenire ad una rapida decisione in ordine ai reati commessi in udienza, essendo ispirato alla volontà di pervenire ad una immediata punizione nei confronti di chi aveva mostrato un evidente « disprezzo » nei confronti della funzione giurisdizionale, com-

(1) CHIUSANO e ZANALDA, *Il giudizio immediato, in Profili del nuovo processo penale* a cura di GARAVOGLIA, Padova, 1988, 187; FUMU, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, Torino, 1990, sub art. 453, 837; ID., *Aspetti problematici del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, in I giudizi semplificati* a cura di GAITO, in *Questioni nuove di procedura penale* a cura di GAITO, PAOLOZZI e VOENA, Padova, 1989, 250; GAITO, *Giudizio immediato, in I procedimenti speciali* a cura di DALIA, Napoli, 1989, 251; LOZZI, *Giudizi speciali e deflazione del dibattimento. Premessa al libro VI c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, cit., 758; MANZIONE, *ivi*, V, 1991, sub art. 476, 83; MARAFIOTI, *Evidenza della prova ed interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del p. m.*, in *I giudizi semplificati* a cura di GAITO, cit., 268; PAOLOZZI, *I procedimenti speciali*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 230; ID., *Profili strutturali del giudizio immediato, in I giudizi semplificati* a cura di GAITO, cit., 211; SELVAGGI, *Giudizio immediato, in D. disc. pen.*, V, 1991, 554.

(2) V. in particolare DE ROSA, *Giudizio immediato, in D. disc. pen.*, Aggiornamento, III, t. 1, 2005, 571; ZANETTI, *Il giudizio immediato, in I procedimenti speciali in materia penale*² a cura di PISANI, Milano, 2003, 332.

(227) In tal senso, invece, gran parte della dottrina già sotto il codice previgente: a titolo di esempio LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., 235, il quale, riferendosi all'annullamento con rinvio, ha sostenuto che l'annullamento « elimina del tutto — e naturalmente, nel caso di impugnazione parziale, limitatamente alla parte annullata — la decisione annullata. Questa ultima, pertanto, non esiste più, tranne che come precedente storico ».

mettendo un reato a cospetto dello stesso giudice procedente.

Anche sotto il profilo comparatistico non appare agevole l'individuazione di diretti riscontri, sia con riferimento agli ordinamenti di *civil law* che a quelli di *common law* (3), potendo essere ravvisato, tutt'al più, un parallelismo con il modello della *comparution immédiate* (4) e con l'istituto della *preliminary examination without consideration of evidences* (5).

Per quanto concerne le connessioni con gli altri procedimenti speciali, rilevato come un dato strutturale innegabilmente unificante sia rappresentato dall'assenza di almeno una delle fasi procedurali, essendo tali riti « irriducibili allo schema [...] tipico per la mancanza di talune scansioni normalmente previste per il procedimento ordinario » (6), il giudizio immediato è indubbiamente divergente rispetto ai riti alternativi diretti all'elisione della fase dibattimentale, tendenti a compensare con significativi benefici premiali la rinuncia a detta fase. L'accelerazione diretta ad anticipare la celebrazione del dibattimento, con conseguente soppressione dell'udienza preliminare, accosta invece il giudizio immediato al direttissimo, parimenti contraddistinto dall'assenza di premialità, dal quale si differenzia, peraltro, in quanto prevede pur sempre una fase di controllo, ad opera del giudice per le indagini preliminari, sull'esistenza delle condizioni volte a legittimare l'instaurazione del rito.

Va comunque sottolineato come i vari procedimenti speciali, pur nella loro eterogeneità, appaiano uniti fra loro da una trama di fondo. Il rito immediato su richiesta del pubblico ministero, ad esempio, può tradursi in uno strumento di incentivazione verso lo sbocco rappresentato dal patteggiamento o dal giudizio abbreviato, in quanto proprio la consapevolezza di una rapida celebrazione del dibattimento può favorire una più attenta riflessione circa la convenienza del ricorso a tali riti, evidenziando che sarebbe in tal caso irrealistico coltivare aspettative basate sulla

lentezza dei tempi di celebrazione del processo e sulle conseguenze, in chiave prescrizionale, da essa derivanti. È al contempo evidente come non avrebbe senso favorire il rapido transito alla fase dibattimentale, in virtù di riti quali l'immediato ed il direttissimo, riconducibili alla cosiddetta « alternativa accusatoria » (7), qualora l'intera massa dei procedimenti fosse destinata a confluire verso tale fase, con conseguente assoluta ingestibilità del sistema, occorrendo invece, per la sua tenuta complessiva, una consistente riduzione operata in virtù dei riti su base premiale. Come già rilevato in altra sede (8), la correlazione fra questi diversi riti è dunque biunivoca.

2. *Le diverse tipologie di giudizio immediato.* — È corretto affermare che, anziché di « giudizio immediato », dovrebbe parlarsi di « giudizi immediati », in quanto non sembra possibile ricondurre entro un paradigma unificante le diverse tipologie di detto rito. A conferma di questa conclusione, basterebbe ricordare come la l. delega 16 febbraio 1987, n. 81 abbia chiaramente optato per una soluzione « pluralistica »; in particolare, mentre la direttiva n. 44 dell'art. 2 configura il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, la successiva direttiva n. 52 delinea la « facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare ».

Sarebbe un errore ritenere che il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, al quale il legislatore ha riservato la maggiore attenzione delineandone analiticamente i presupposti e gli ambiti applicativi — conseguentemente esso è stato talora definito come il giudizio immediato « tipico » (9) —, costituisca l'archetipo di un più ampio *genus*, al quale si debba comunque fare richiamo per individuare le modalità di funzionamento degli altri modelli.

(7) D'ORAZI, *Il giudizio immediato. Ipotesi ricostruttive e proposte di riforma*, Bologna, 1997, 76; sull'intensa accusatorietà del rito immediato v. anche DE ROSA, *loc. cit.* Del resto nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ordinario n. 2, 110, si afferma che il giudizio immediato, al pari del giudizio direttissimo, costituisce una tipica espressione « della accentuazione delle caratteristiche accusatorie del nuovo processo, indicata dalla mancanza della udienza preliminare ».

(8) RIVELLO, *op. cit.*, 38.

(9) ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 706.

(3) V. in tal senso LORUSSO, *Provvedimenti « allo stato degli atti » e processo penale di parti*, Milano, 1995, 642 nt. 217.

(4) RIVELLO, *Il giudizio immediato*, Padova, 1993, 88 e 89.

(5) GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, 35 ss. e 152.

(6) SELVAGGI, *op. cit.*, 551.

Del resto, l'unico elemento volto ad accomunare le diverse ipotesi di giudizio immediato è rappresentato dall'assenza dell'udienza preliminare, e dal fatto che in tal modo l'imputato viene rinviato a dibattimento in assenza di un previo contraddittorio tra le parti.

Appare nettissima la differenza intercorrente fra il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, ove l'imputato si trova costretto a "subire" la scelta tendente all'inoltro alla fase dibattimentale e per effetto della quale egli viene privato, senza il suo consenso e senza alcuna contropartita premiale, della garanzia offerta dall'udienza preliminare, ed il giudizio immediato domandato espressamente dall'interessato, che in tal modo mira a scavalcare, sulla base di proprie personali strategie processuali, la fase di controllo rappresentata dalla celebrazione di detta udienza.

È insufficiente limitarsi ad osservare che i presupposti necessari per l'instaurazione del meccanismo configurato dagli art. 453 ss. c.p.p. non sono richiesti con riferimento all'ipotesi delineata dal comma 5 dell'art. 419 c.p.p., incentrata sulla rinuncia all'udienza preliminare. La differenza appare assai più radicale, essendo rappresentata dalla disomogeneità tra la *ratio* volta a sorreggere la richiesta del pubblico ministero e le considerazioni che possono invece spingere l'imputato a tale rinuncia.

Non meno marcata risulta la distanza con il giudizio immediato scaturente dall'opposizione a decreto penale.

3. *Le connotazioni del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero. La situazione di evidenza probatoria.* — È stato affermato che il rito immediato su richiesta del pubblico ministero « si colloca a metà strada tra il giudizio direttissimo e il procedimento ordinario » (10). Infatti, mentre nel procedimento « ordinario » la celebrazione del dibattimento è necessariamente preceduta dallo svolgimento dell'udienza preliminare e nel giudizio direttissimo risulta del tutto carente ogni controllo in ordine alla necessità del transito alla fase dibattimentale, nel giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero detto controllo non è assente, ma risulta semplificato e "contratto", essendo effettuato

(10) *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., *loc. cit.*

sulla sola base delle prospettazioni unilaterali del pubblico ministero, non permettendosi all'imputato di esercitare un contraddittorio finalizzato a contrastare l'eventualità del rinvio a giudizio.

In passato veniva evidenziata la sussistenza di un'assoluta discrezionalità in capo al pubblico ministero circa la scelta della soluzione da adottare, potendo egli, pur in presenza di un contesto volto ad autorizzare il ricorso al rito direttissimo, optare per il giudizio immediato (11), ed essendo parimenti facoltizzato a fare ricorso all'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio, pur in presenza dei presupposti del giudizio immediato. Tale conclusione deve peraltro essere almeno in parte rivista alla luce delle modifiche operate dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, volta ad imporre al pubblico ministero di domandare l'instaurazione del giudizio immediato, qualora risulti configurata una situazione di evidenza probatoria.

Uno degli aspetti più controversi concernenti il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero concerne proprio l'« evidenza della prova », che rappresenta il più significativo presupposto per l'instaurazione di tale rito, come emerge dallo stesso *incipit* del comma 1 dell'art. 453 c.p.p., in base al quale il pubblico ministero chiede il giudizio immediato « quando la prova appare evidente ». Al riguardo, è stato censurato come improprio il ricorso a questa terminologia con riferimento ai dati conoscitivi ottenuti in sede di indagini preliminari (12).

Peraltro, ciò su cui deve principalmente soffermarsi l'attenzione è la portata da attribuire al concetto di evidenza. Il codice menziona a più

(11) Circa l'asserita « interscambiabilità » tra i due riti v. LORUSSO, *Strategie e tattiche del pubblico ministero nella scelta dei riti differenziati*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 79.

(12) BENE, *Il giudizio immediato*, Napoli, 2000, 161. Va segnalato come proprio l'utilizzo di questa dizione abbia indotto un'isolata giurisprudenza ad un vistoso fraintendimento circa i presupposti di applicabilità del rito immediato. Infatti secondo Trib. Napoli 2 febbraio 1990, Vigliotti e altri, in *Giur. it.*, 1990, II, 188, con nota critica di DE ROBERTO, *Nullità della prova assunta con incidente probatorio e giudizio immediato*, esso potrebbe essere instaurato solo quando l'evidenza conseguisse alle risultanze dell'incidente probatorio, essendo questo « l'unico meccanismo processuale di acquisizione anticipata della prova ». Come giustamente osservato dall'autore in sede di commento a detta pronuncia, una simile tesi appare totalmente insostenibile, in quanto essa confonde « il concetto di prova ai fini della condanna o dell'assoluzione con quello di prova necessaria soltanto per instaurare, senza il previo ricorso all'udienza preliminare, il dibattimento » (*ivi*, 191).

riprese tale nozione (13), richiamandola, ad esempio, al comma 2 dell'art. 129, in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, al comma 1 dell'art. 389, volto a disciplinare i casi di immediata rimessione in libertà dell'arrestato o del fermato, od ancora al comma 1 dell'art. 422, concernente le prove ritenute decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere; tuttavia appare estremamente difficoltoso pervenire ad una sua ricostruzione unitaria, stante le profonde differenze intercorrenti tra i diversi riferimenti normativi, che rendono conseguentemente necessaria una disamina « in via autonoma » dell'evidenza ex art. 453 comma 1 (14).

Non pare accoglibile la tesi, peraltro autorevolmente sostenuta, in base alla quale la situazione di evidenza implicherebbe una valutazione di responsabilità particolarmente grave (15), e dunque un giudizio presuntivo volto a far emergere un alto grado di probabilità di colpevolezza (16). Se davvero così fosse, la posizione del soggetto rinviato a giudizio mediante rito immediato apparirebbe *a priori* gravemente pregiudicata, tanto da far ipotizzare un esito quasi scontato del successivo processo, stante la prognosi di penale responsabilità, ponendo così l'imputato in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al soggetto rinviato a giudizio secondo il modello procedimentale « ordinario ». Non a caso chi ha prospettato una simile ricostruzione interpretativa ha poi sollevato, coerentemente, dubbi di legittimità costituzionale (17).

D'altra parte, sebbene generalmente la situazione di evidenza presupponga una minore complessità delle indagini o implichi comunque l'eventuale facilità di ottenere la prova, neppure questo dato rappresenta una connotazione co-

stante del concetto di evidenza. Come è stato giustamente osservato, deve escludersi che l'« evidenza » vada necessariamente intesa in termini di minore complessità (18); investigazioni molto complesse possono condurre ad una prova evidente; al contrario, un'indagine di assoluta facilità, quale quella incentrata sull'audizione di alcuni soggetti, può non condurre ad un risultato di evidenza probatoria (19).

In realtà, il giudizio valutativo espresso in sede di accertamento del presupposto dell'evidenza probatoria non dovrebbe differire da quello effettuato all'esito dell'udienza preliminare (20), giacché in entrambi i casi la disamina concerne la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio e si traduce in una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in sede dibattimentale (21), senza implicare un accertamento sulla penale responsabilità dell'imputato, che andrebbe a riverberarsi negativamente sulle sorti del successivo dibattimento. È dunque ravvisabile l'evidenza probatoria qualora il giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di giudizio immediato non ritenga possibile pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere, alla luce di uno *standard* valutativo del tutto analogo a quello previsto all'esito dell'udienza preliminare (22).

(18) LORUSSO, *Provvedimenti « allo stato degli atti »*, cit., 648.

(19) D'ORAZI, *op. cit.*, 139; in tal senso v. anche DE ROSA, *op. cit.*, 579.

(20) Cfr. DINACCI, *Individuazione del concetto di « prova evidente » necessaria ai fini di una valida instaurazione del giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 327: « Il giudice, nel valutare l'ammissibilità del giudizio immediato, emetterà una decisione che non è diversa da quella che deve pronunciare in esito all'udienza preliminare [...] il livello probatorio idoneo a determinare l'emissione del decreto che dispone il giudizio equivale all'evidenza della prova richiesta per la valida instaurazione del giudizio immediato ». A sua volta GARUTI, *op. cit.*, 151, afferma che « l'apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 453 deve essere parallelo a quello del giudice dell'udienza preliminare, e quindi tradursi in una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio ». Negli stessi termini FUMU, *Il giudizio immediato*, in *Riti camerali e speciali* a cura di NOSENGO, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale* diretta da CHIAVARIO e MARZADURI, Torino, 2006, 539.

(21) V. in tal senso LORUSSO, *op. ult. cit.*, 649; MERCURI, *L'evidenza della prova nel giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 1994, II, 748; ZANETTI, *op. cit.*, 347 ss.

(22) V. al riguardo LORUSSO, *lc. ult. cit.*, il quale sottolinea che l'« evidenza » « non è un *quid pluris* rispetto al *plafond* probatorio ordinariamente richiesto per l'accogli-

(13) Cfr. RIVELLO, in CONSO e GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, sub art. 453, 1644.

(14) ZANETTI, *op. cit.*, 346.

(15) V. invece in tal senso LOZZI, *Dubbi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1620.

(16) IACOVIELLO, *Evidenza della prova e decidibilità allo stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1992, 685; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in CONSO e GREVI, *Compendio di procedura penale*³, Padova, 2008, 642; PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, cit., 230; in giurisprudenza Cass., sez. I, 15 aprile 1993, Ceraso, in *Cass. pen.*, 1994, 2141.

(17) LOZZI, *lc. ult. cit.*

In assenza di ulteriori precisazioni, non si riuscirebbe tuttavia a comprendere in cosa consista la particolarità legata alla situazione di evidenza della prova, ed a giustificare il perché in alcune situazioni il legislatore imponga al pubblico ministero di procedere con rito immediato. La spiegazione è data dalla sussistenza di elementi tali da escludere *a priori* la necessità di sottoposizione alla verifica dell'udienza preliminare. Detta udienza deve apparire superflua, nella sua funzione di "filtro" delle accuse azzardate, in considerazione della nitidezza e dell'univocità del quadro probatorio. Come è stato chiarito dalla Cassazione, con una decisione a sezioni unite (23), le cui indicazioni sono state recepite da buona parte delle successive pronunce (24), il presupposto dell'evidenza probatoria non implica un accertamento di responsabilità, ma denota la fondatezza dell'accusa, dovuta alla presenza di un contesto che appare insuscettibile di particolari sviluppi nell'udienza preliminare, e tale da giustificare un giudizio prognostico volto ad escludere la possibilità di pervenire in detta sede al proscioglimento dell'imputato, mediante una sentenza di non luogo a procedere. Le sezioni unite hanno puntualizzato che « l'evidenza della prova concerne il rinvio a giudizio: la situazione probatoria deve dare al giudice la certezza che di fronte alla richiesta di giudizio formulata dal pubblico ministero non è possibile, nella fase delle indagini, il proscioglimento dell'imputato, neppure in seguito ad un'udienza preliminare. Il giudice accoglie la richiesta di giudizio immediato quando accerta che gli elementi probatori di cui dispone il pubblico ministero comportano il giudizio ed hanno una consistenza tale da fare apparire inutile l'udienza preliminare », aggiungendo che « prova evidente

mento della richiesta di rinvio a giudizio: anche perché, se così fosse, l'introduzione del giudizio immediato si tradurrebbe in una sorta di *pre-giudizio* nei confronti dell'imputato, che arriverebbe a dibattimento inevitabilmente 'marchiato' da detta qualificazione ». Sul punto v. anche FUMU, *lc. ult. cit.*

(23) Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in *Cass. pen.*, 1992, 1767.

(24) Cass., sez. III, 2 marzo 2001, Cornejo Pedroza, in *Cass. pen.*, 2002, 1762, secondo cui l'evidenza della prova emerge laddove risulti ravvisabile « l'inutilità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere »; Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, *ivi*, 1998, 3007; Cass., sez. I, 15 aprile 1993, cit., 2141.

ai fini del giudizio immediato non è quella che dà la certezza della condanna ma è quella che dimostra la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio in modo tale da fare apparire inutile l'udienza preliminare, anche se il quadro probatorio risulta suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio ».

Invece la Corte costituzionale, nelle varie pronunce con cui ha dovuto esaminare questioni afferenti al rito immediato, ha mostrato di oscillare, come sottolineato dalla dottrina (25), fra un concetto di prova evidente riconducibile alla verosimile attribuibilità del fatto all'imputato (26), ed un'impostazione ancorata alla sufficienza della prova ai fini del rinvio a giudizio, in presenza di dati conoscitivi tali da rendere superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare (27).

Non può certamente ritenersi configurabile una situazione di evidenza probatoria qualora persistano punti dubbi e lati oscuri nella ricostruzione della vicenda (28), o laddove l'ambiguità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari e l'incompletezza delle investigazioni giustificerebbero il ricorso all'art. 421 *bis* c.p.p. (29).

L'eventuale insussistenza di tale presupposto non può comunque essere eccepita di fronte al giudice del dibattimento, al fine di richiedere l'annullamento del decreto di giudizio immediato (30); infatti detto giudice, cui risulta inizialmente ignota buona parte degli atti delle indagini preliminari, solo al momento della conclusione dell'istruzione dibattimentale sarebbe in grado di effettuare una simile verifica; non apparirebbe peraltro razionale un'impostazione che, al fine di tutelare il diritto di difesa, asseritamente compromesso dalla mancata celebrazione dell'udienza preliminare, comportasse una

(25) GALANTINI, *Peculiarità e principi fondamentali nel sindacato costituzionale sulla disciplina del giudizio immediato*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale* a cura di CONSO, Napoli, 2006, 848.

(26) C. cost. 8 giugno 1992, n. 261, in *Giur. cost.*, 1992, 2016; C. cost. 12 novembre 1991, n. 401, *ivi*, 1991, 3487.

(27) C. cost., ordinanza, 22 giugno 1995, n. 276, in *Cass. pen.*, 1995, 3226; C. cost. 22 dicembre 1992, n. 482, in *Giur. cost.*, 1992, 4357.

(28) RIVELLO, *Il giudizio immediato*, cit., 157.

(29) DI BUGNO, *Giudizio immediato*, in questa *Enciclopedia*, Aggiornamento, VI, 404.

(30) V. in tal senso Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, cit.

regressione del procedimento proprio mentre è in corso la fase dibattimentale, ove detto diritto trova la sua più ampia esplicazione (31). La Corte di cassazione del resto ha giudicato abnorme la decisione del giudice del dibattimento volta a rimettere gli atti al pubblico ministero, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto in assenza di una situazione di evidenza probatoria (32).

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità dell'art. 453 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento possa dichiarare l'inammissibilità del decreto di giudizio immediato qualora rilevi la mancanza del requisito dell'evidenza della prova, ha d'altro canto dichiarato infondata la sollevata questione, escludendo la violazione di parametri costituzionali e rilevando che ogni scelta in materia rientra esclusivamente nella discrezionalità del legislatore (33).

4. *Gli ulteriori presupposti di tale rito.* — L'art. 453 c.p.p. esige per l'instaurazione del giudizio immediato il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, o quantomeno l'avvenuta contestazione degli addebiti mediante un invito a presentarsi rimasto senza effetto. Detta previsione legislativa tende alla realizzazione di due distinte finalità (34). In primo luogo essa mira ad evitare il transito alla fase dibattimentale qualora l'imputato non sia mai stato posto in condizione di difendersi e di far sentire la propria voce al riguardo. Accanto a detto scopo, è peraltro possibile individuarne anche uno ulteriore, sia pure strettamente collegato al primo, diretto ad impedire la celebrazione del dibattimento in relazione a tutte quelle ipotesi in cui la semplice esposizione dei fatti da parte dell'indagato permetterebbe di escludere il presupposto dell'evidenza probatoria, valendo a dimostrare la mancata « tenuta » delle tesi accusatorie (35).

Nel testo originario dell'art. 453 il legislatore faceva un generico riferimento all'istituto dell'interrogatorio, ponendolo a presupposto del rito immediato; ciò aveva giustificato il timore che

l'indagato potesse paralizzare la possibilità di celebrazione del rito immediato, limitandosi a non comparire innanzi al magistrato. Le perplessità al riguardo sono state risolte in virtù della sostituzione del comma 1 dell'articolo in esame, ad opera dell'art. 27 d. lg. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha chiarito come per la realizzazione dei presupposti del giudizio immediato risulti sufficiente un invito a comparire redatto con l'osservanza delle forme previste dal comma 3 dell'art. 375 c.p.p. Ai sensi dell'attuale disposto dell'art. 453, la mancata comparizione non è dunque ostativa alla celebrazione del rito immediato, purché non sia stato addotto un legittimo impedimento, e non si tratti di persona irreperibile.

La *ratio* in base alla quale il legislatore ha escluso la possibilità di procedere con rito immediato nei confronti del soggetto irreperibile, non potendo questi avere un'effettiva conoscenza dell'accusa contestatagli (36) e non essendo in condizione di rendere l'interrogatorio, induce a ritenere che il rito immediato non sia parimenti esperibile nei confronti del latitante (37).

Antecedentemente all'intervento sostitutivo operato dal d. lg. n. 12, cit., il comma 1 dell'art. 453 c.p.p., facendo generico riferimento all'interrogatorio quale presupposto dell'instaurazione del rito, sembrava ammettere che, dopo un interrogatorio vertente su una serie di iniziali addebiti, si potesse pervenire alla formulazione della richiesta del rito immediato con riferimento ad un quadro contestativo differente ed ampliato, alla luce delle eventuali ulteriori emergenze investigative; in tal modo, peraltro, il soggetto sarebbe stato rinviato a dibattimento senza aver potuto contrastare, in sede di interrogatorio, la tesi volta a sostenere la sussistenza, in termini di « evidenza », di tali ulteriori addebiti (38). L'attuale testo dell'art. 453 c.p.p. esclude invece detta eventualità, prevedendo che la persona sottoposta alle indagini debba essere stata interrogata proprio « sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ». Qualora l'imputato venisse rinviato a giudizio dopo aver sostenuto un interrogatorio vertente su addebiti diversi, e più ridotti, rispetto a quelli in relazione ai quali il pubblico ministero formuli la richiesta di

(31) V. Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, cit.

(32) Cass., sez. I, 14 aprile 2004, Di Iorio, in *Cass. pen.*, 2005, 2635.

(33) C. cost. 22 dicembre 1992, n. 482, cit., 4357.

(34) Di BUGNO, *lc. cit.*; RIVELLO, *op. ult. cit.*, 159 e 160.

(35) ZANETTI, *Il giudizio immediato*, cit., 356.

(36) Cfr. ZANETTI, *op. cit.*, 354.

(37) FUMU, *Il giudizio immediato*, cit., 546.

(38) RIVELLO, *op. ult. cit.*, 177.

giudizio immediato, la conseguenza sarebbe identica a quella configurabile in caso di radicale mancanza dell'interrogatorio stesso: dovrebbe ravvisarsi, cioè, un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio del successivo decreto di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 178 lett. c c.p.p., stante la violazione del diritto di difesa dell'imputato (39). Al riguardo era stata anche elaborata la tesi volta a ipotizzare una nullità *ex art.* 178 lett. b c.p.p.; infatti, poiché in base al comma 1 dell'art. 405 c.p.p. il pubblico ministero instaura l'azione penale formulando l'imputazione « nei casi previsti », in assenza dei requisiti di legge andrebbe ravvisata detta nullità, configurabile anche laddove l'azione penale risulti promossa invalidamente (40). In senso contrario è stato tuttavia rilevato che l'inosservanza dei presupposti per l'adozione del rito immediato non pare tale da ledere in radice lo stesso principio dell'iniziativa dell'azione penale da parte del pubblico ministero, assumendo una valenza assai più ridotta (41).

Onde non soffermarci inutilmente su questioni che hanno ormai perso buona parte della loro attualità, riteniamo sufficiente fare solo un breve cenno alla problematica concernente il quesito se, ai fini della realizzazione del presupposto in esame, l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sia fungibile con quello effettuato dal giudice, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare personale, o con l'interrogatorio previsto dall'art. 391 c.p.p. in relazione all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Superate alcune iniziali perplessità, è decisamente prevalsa al riguardo la

(39) Cass., sez. II, 28 settembre 2005, Amoroso, in *Cass. pen.*, 2006, 3727; Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, cit. Cfr. al riguardo, in dottrina, DE ROSA, *Giudizio immediato*, cit., 592; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 644; ZANETTI, *op. cit.*, 360.

(40) GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, 90, il quale osservava che l'art. 178 lett. b c.p.p. non mira soltanto ad assicurare l'esigenza che il pubblico ministero si attivi nell'adire il giudice, ma intende parimenti tutelare l'esigenza di ritualità dell'azione penale, dovendo essa venire esercitata « nelle forme essenziali tipicizzate dal legislatore ».

(41) ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, cit., 714; PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, cit., 238; ZANETTI, *lc. ult. cit.*, la quale osserva che in tal caso il pubblico ministero ha « pur sempre esercitato l'azione penale, sebbene in una forma non sorretta dalle prescritte condizioni legittimanti ».

tesi volta a ritenere equipollenti queste diverse tipologie di interrogatorio, che permettono comunque all'imputato di mettere in luce l'eventuale insussistenza di una situazione di evidenza probatoria a suo carico (42).

Il requisito rappresentato dall'espletamento dell'interrogatorio può ritenersi soddisfatto anche a seguito di spontanea presentazione, purché sussistano le condizioni delineate dal comma 2 dell'art. 374 c.p.p., e cioè il fatto per cui si procede venga contestato a chi si presenta spontaneamente e questi sia ammesso ad esporre le sue discolpe (43).

Risultano individuabili i presupposti richiesti dal legislatore anche qualora l'indagato, pur avendo aderito all'invito a presentarsi, si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere (44).

Sebbene l'art. 141 *bis* c.p.p. esiga che ogni interrogatorio di persona in stato di detenzione e che non si svolga in udienza debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, è stato puntualmente osservato come la comminatoria di inutilizzabilità vada riferita « all'impiego probatorio delle dichiarazioni rese » e come conseguentemente l'interrogatorio non documentato in conformità con le disposizioni dell'art. 141 *bis* c.p.p. « sia idoneo ad integrare tutte quelle fattispecie nelle quali l'interrogatorio dell'imputato si configura come presupposto necessario all'interno di una determinata sequenza procedurale: ad esempio [...] in vista dell'ammissibilità del giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 comma 1 c.p.p. » (45).

Il requisito previsto dall'art. 453 c.p.p. non risulta invece realizzato a seguito dell'assunzione delle sommarie informazioni ad opera della po-

(42) V. in tal senso, per tutti, Cass., sez. III, 2 dicembre 1999, Fusco, in *Cass. pen.*, 2001, 1278; Cass., sez. IV, 16 ottobre 1997, Hristowski, *ivi*, 1999, 1860; in dottrina ZANETTI, *op. cit.*, 356 ss.

(43) FUMU, *op. ult. cit.*, 547.

(44) BENE, *Il giudizio immediato*, cit., 174; D'ORAZI, *Il giudizio immediato*, cit., 121; PAOLOZZI, *op. ult. cit.*, 224; ZANETTI, *op. cit.*, 355.

(45) GREVI, *Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995, n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo, in Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332 a cura di GREVI*, Milano, 1996, 27; aderisce a detta impostazione ZANETTI, *op. cit.*, 361 e 362.

lizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., aventi finalità meramente investigative (46).

Laddove l'invito a presentarsi rimasto senza effetto non contenga l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova, l'interessato è impossibilitato ad avvalersi pienamente dei suoi diritti difensivi; da ciò discende una nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c c.p.p. Qualora invece l'invito a presentarsi non faccia menzione del fatto che il magistrato potrebbe presentare richiesta di giudizio immediato, poiché detto avviso mira ad evidenziare la sussistenza di una previsione di legge comunque applicabile, l'omissione pare configurare una semplice irregolarità (47).

Un ulteriore requisito per l'instaurazione del giudizio immediato è configurato dal comma 1 dell'art. 454, intimamente connesso alla *ratio* di accelerazione dei tempi processuali che permette di fornire una giustificazione al decremento, in termini di garanzia, dovuto alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 453 comma 1 *bis*, il codice prevede infatti che il pubblico ministero debba trasmettere la richiesta di giudizio immediato entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Parte della dottrina sostiene che un termine così ridotto sia strettamente correlato all'ulteriore presupposto dell'« evidenza »; il codice avrebbe infatti introdotto una sorta di presunzione legale di mancata evidenza della prova che scatterebbe ogni qualvolta venga superato il predetto termine dei novanta giorni (48). Si sottolinea altresì come, pur dovendosi escludere che il criterio della facilità delle indagini costituisca uno specifico presupposto del rito immediato, tale criterio si riaffacci, in maniera più o meno velata, attraverso la configurazione di questo sbarramento temporale (49).

In tal caso per l'individuazione del *dies a quo* l'art. 454 non ha utilizzato il criterio previsto dal comma 2 dell'art. 405, volto a prendere in esame la « data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato »; il conteggio temporale infatti decorre « dalla iscrizione della notizia di reato

nel registro previsto dall'articolo 335 ». Ciò determina un'ulteriore contrazione del termine concesso al pubblico ministero per lo svolgimento delle proprie investigazioni, rispetto a quanto consentitogli in via ordinaria, laddove, ad esempio, la registrazione sia originariamente a carico di ignoti, e solo successivamente si pervenga all'individuazione del nome dell'indagato, o qualora all'iscrizione concernente inizialmente un solo nominativo faccia poi seguito quella dei concorrenti nel reato (50).

Si è sostenuto che, laddove vi sia stata un'originaria iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, seguita da un'iscrizione nel registro modello 21, il termine andrebbe computato dalla data di iscrizione nel registro modello 45 (51). Tale conclusione ci lascia peraltro perplessi; il legislatore, all'art. 454 c.p.p., fa infatti riferimento al registro indicato dall'art. 335 c.p.p., e cioè al registro delle notizie di reato, corrispondente, ai sensi del d.m. 30 settembre 1989, al cosiddetto modello 21, laddove il modello 45 concerne invece gli « atti non costituenti notizia di reato ».

Qualora vi sia uno iato temporale tra il momento di ricezione della notizia di reato e quello dell'iscrizione, deve ritenersi che il termine vada computato a partire dall'effettiva iscrizione; non può infatti condizionarsi la possibilità di instaurazione del rito immediato a fattori del tutto contingenti quali i ritardi dovuti all'eccessivo carico di lavoro delle segreterie delle procure (52).

Il termine di novanta giorni, in quanto connesso ad esigenze di speditezza, non è ritenuto prorogabile, neppure ai fini dell'espletamento dell'incidente probatorio (53).

Relativamente alle conseguenze derivanti dall'omesso rispetto del requisito in esame, la giurisprudenza maggioritaria, nell'escludere che la tardiva instaurazione del giudizio immediato sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 178 lett. c c.p.p., e nell'escludere parimenti che la viola-

(50) RIVELLO, *Il giudizio immediato*, cit., 180 e 181.

(51) D'ORAZI, *op. cit.*, 133.

(52) RIVELLO, *op. ult. cit.*, 181 nt. 106. A favore di detta soluzione, sia pur manifestando talune perplessità, v. anche CHILIBERTI e ROBERTI, *Il giudizio immediato*, in CHILIBERTI, ROBERTI e TUCCILLO, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Milano, 1990, 295 nt. 23.

(53) RIVELLO, *op. ult. cit.*, 180 nt. 103; ZANETTI, *op. cit.*, 364.

(46) D'ORAZI, *lc. ult. cit.*; FUMU, *lc. ult. cit.*; ZANETTI, *op. cit.*, 358.

(47) ZANETTI, *op. cit.*, 362.

(48) PAOLOZZI, *op. ult. cit.*, 225; SELVAGGI, *Giudizio immediato*, cit., 558.

(49) DINACCI, *Individuazione del concetto di « prova evidente »*, cit., 326; ILLUMINATI, *op. cit.*, 712.

zione del termine per la richiesta di giudizio immediato rientri nella previsione dell'art. 178 lett. *b* (54), è pervenuta all'elaborazione di una diversa tesi, censurata peraltro da una parte della dottrina, che l'ha definita « priva di qualsiasi fondamento » (55). Secondo detta impostazione il termine di novanta giorni avrebbe di per sé una valenza meramente ordinatoria, potendo conseguentemente il pubblico ministero presentare richiesta di giudizio immediato anche dopo il suo avvenuto decorso, senza che ciò comporti alcuna conseguenza processualmente rilevante, essendo in tal caso in presenza di una mera irregolarità. Detto termine avrebbe tuttavia un carattere tassativo con riferimento al compimento delle indagini dalle quali emerga la situazione di evidenza probatoria; in quest'ultimo caso il mancato rispetto del termine determinerebbe l'inammissibilità della successiva richiesta del pubblico ministero. Il pubblico ministero potrebbe peraltro proseguire l'attività investigativa oltre detto termine, purché entro il novantesimo giorno risultino già acquisiti i dati, volti a configurare l'evidenza della prova, utilizzabili dal giudice per le indagini preliminari per la sua valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del giudizio immediato (56). Peraltro simili conclusioni non sembrano trovare alcun avallo normativo, finendo con lo snaturare una delle connotazioni del rito immediato, che in tal modo potrebbe essere richiesto dal pubblico ministero anche dopo sei mesi di attività investigativa. In effetti, è stato rilevato come dovrebbe invece essere ravvisata, in ogni ipotesi di mancato rispetto del termine dei novanta giorni, una causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. *c*, provocata dall'avvenuta esclusione, in assenza di uno dei presupposti giustificativi del rito immediato, del diritto da parte dell'imputato di veder esaminata la propria vicenda in sede di udienza preliminare, con le garanzie del contraddittorio (57). In

senso decisamente contrario a quest'ultima affermazione, alcune pronunce erano addirittura giunte a ritenere abnorme il provvedimento con cui il giudice aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine dei novanta giorni, rilevando che detto termine non risulta previsto a pena di decadenza (58). Tale impostazione sembra peraltro superata da una successiva giurisprudenza, che ha evidenziato come il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni, lungi dal risultare abnorme, rappresenti la conseguenza del corretto esercizio dei poteri di controllo (59).

5. *Il recente tentativo da parte del legislatore di un ampliamento dell'area di operatività di questo procedimento speciale.* — Al fine di incrementare il ricorso al giudizio immediato, finalizzato, per sua natura, ad agevolare la realizzazione di una « rapida definizione » del processo, l'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125, ha modificato l'originario disposto del comma 1 dell'art. 453 c.p.p., facendo venir meno, almeno teoricamente, la discrezionalità del pubblico ministero nel domandare il giudizio immediato (60), sostituendo all'originario « può richiedere » il perentorio « chiede », attenuando peraltro detta apparente rigidità mediante la previsione volta a tener conto dell'eventuale « grave pregiudizio » allo svolgimento delle indagini. Va osservato come il richiamo a questo parametro, che taluno ha definito, criticamente, « labile ed impalpabile » (61), non rappresenti certo una novità in ambito codicistico. Esso è infatti menzionato anche dal comma 2 dello stesso art. 453 c.p.p., in tema di separazione,

(54) Cfr. Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, citata *supra*, nt. 24.

(55) D'ORAZI, *op. cit.*, 135.

(56) V. in tal senso Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, Cerami, in *Cass. pen.*, 2008, 4263; Cass., sez. I, 27 maggio 2004, Dentici, *ivi*, 2005, 887; Cass., sez. I, 4 luglio 2003, Ferrua, *ivi*, 2004, 2911; Cass., sez. III, 26 settembre 1995, Pellegrino, in *Giust. pen.*, 1996, III, 530, ed in *Cass. pen.*, 1997, 112, con nota di MARANDOLA, *In tema di richiesta "tardiva" di giudizio immediato da parte del pubblico ministero*.

(57) A favore di detta soluzione v. DEAN, *Sul rispetto*

del termine per l'instaurazione del giudizio immediato, in *Giur. it.*, 1992, II, 523; VELANI, *Problemi vecchi e nuovi a proposito della richiesta di giudizio immediato*, in *Giur. merito*, 2002, 1333; ZANETTI, *op. cit.*, 368.

(58) Cass., sez. I, 10 aprile 2001, De Siena, in *Cass. pen.*, 2003, 3099.

(59) Cass., sez. VI, 31 gennaio 2003, Perri, in *Cass. pen.*, 2004, 1299; nello stesso senso Cass., sez. VI, 16 febbraio 2005, Moccia, *ivi*, 2006, 2909.

(60) In ordine a tale discrezionalità v. DI BUGNO, *Giudizio immediato*, cit., 398; ZANETTI, *op. cit.*, 334.

(61) LORUSSO e RICCI, *Le novità del "pacchetto sicurezza"*. *I profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1488.

dovuta alla richiesta di giudizio immediato, di processi originariamente connessi, ed è parimenti previsto, ad esempio, dai commi 4 e 5 dell'art. 449 c.p.p., in tema di giudizio direttissimo.

È stato affermato che il legislatore, controbilanciando un regime di apparente obbligatorietà nel ricorso al rito immediato con la clausola del « grave pregiudizio » arrecabile alle indagini, ha finito col neutralizzare il valore innovativo della previsione (62). Sarebbe stata peraltro insoddisfacente una previsione normativa priva di una simile clausola di salvezza, atta a permettere di coniugare l'osservanza della regola generale con le specificità di ogni singola vicenda procedimentale. Va semmai rilevato che, non avendo il legislatore previsto alcuna sanzione processuale per l'inosservanza del dovere di procedere con rito immediato, la nuova previsione rende « solo apparentemente obbligatorio il 'nuovo' giudizio immediato, traducendosi in una sorta di suggerimento all'organo dell'accusa teso ad orientare le sue scelte tattico-strategiche » (63).

La l. n. 125, cit., ha poi introdotto un'ulteriore ipotesi di rito immediato, stabilendone anche in tal caso l'obbligatorietà, parimenti temperata dalla valutazione volta ad accertare che ciò non pregiudichi gravemente le indagini. Si è infatti disposto, in virtù dell'introduzione di un comma 1 *bis* nel contesto dell'art. 453 c.p.p., che il pubblico ministero debba richiedere il giudizio immediato per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare. In tal caso la domanda può essere formulata anche al di là del termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, purché nei centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare.

Il rito immediato delineato dal comma 1 *bis* dell'art. 453 si discosta non poco dal « tradizionale » giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero. In particolare, viene meno una delle più tipiche connotazioni del rito in esame,

(62) Cfr. LORUSSO, *Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio e la nuova ipotesi riservata all'imputato in vinculis*, in *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica* a cura di LORUSSO, Padova, 2008, 145 ss.; VARRASO, *Il "doppio binario" del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero*, in *Il decreto sicurezza* a cura di SCALFATI, Torino, 2008, 179 ss.

(63) LORUSSO e RICCI, *op. cit.*, 1489; al riguardo v. altresì BRICCHETTI e PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è già in carcere*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 23, 80.

e cioè la contrazione del termine concesso al pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini; in tal caso infatti la richiesta di giudizio immediato potrebbe essere rivolta allo spirare del termine ordinariamente concesso al pubblico ministero per la conclusione della fase investigativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 405 c.p.p. È chiaro che l'« immediatezza » verrebbe così mantenuta solo a livello nominalistico (64).

Inoltre, il legislatore mostra di ritenere equivalenti fra loro dei dati in realtà non necessariamente coincidenti, non potendosi assimilare, come ha giustamente sottolineato la Cassazione (65), la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dal comma 1 dell'art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare, con il concetto di evidenza probatoria.

Il successivo comma 1 *ter* dell'art. 453 c.p.p., parimenti inserito dalla l. n. 125, cit., stabilisce che la richiesta di cui al comma 1 *bis* debba essere formulata « dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309 », oppure dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. A rigore, il procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., in tema di riesame delle ordinanze volte a disporre una misura coercitiva, può ritenersi « definito » solo a seguito della formazione del cosiddetto « giudicato cautelare » e cioè all'esito dell'eventuale ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p. È chiaro peraltro come una simile interpretazione comporterebbe una dilatazione temporale del tutto incompatibile con le connotazioni di questo rito (66).

Va invece valutata in maniera estremamente

(64) Cfr. LORUSSO e RICCI, *op. cit.*, 1490: « continuare a definire 'immediato' un giudizio potenzialmente in grado di nascere all'esito di un'attività investigativa spiegatasi nella sua interezza, in tempi praticamente sovrapponibili a quelli di durata ordinaria delle indagini preliminari, appare un *nonsense* se tale aggettivazione deve essere letta come espressione di una contiguità temporale tra commissione del reato e svolgimento del processo ».

(65) Cass., sez. IV, 13 giugno 2003, Meliani, in *Arch. n. proc. pen.*, 2003, 430. Detta pronuncia ha affermato che l'emissione del decreto volto a disporre il giudizio immediato non può in alcun modo pregiudicare la valutazione del giudice *de libertate* in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione od il mantenimento delle misure cautelari.

(66) Come rilevato da LORUSSO e RICCI, *loc. cit.*, una simile lettura infatti « finirebbe evidentemente per vanificare l'intento di incentivare l'approdo al giudizio immediato nel caso di imputato *in vinculis*, se si considerano i

positiva un'ulteriore modifica introdotta in occasione dell'intervento riformatore. Avevamo infatti lamentato, in passato (67), come le attese di accelerazione temporale connesse al giudizio immediato potessero essere vanificate dall'eventuale fissazione della data del dibattimento a tempi estremamente lunghi, stante la mancata previsione di un criterio di priorità, nei ruoli di udienza. Grazie alla sostituzione dell'art. 132 *bis* norme att. c.p.p., è stato finalmente disposto che nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi debba essere assicurata « priorità assoluta » a quelli da celebrare con giudizio immediato (68).

6. *La presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero e la successiva decisione giudiziale.* — La richiesta ad opera del pubblico ministero di giudizio immediato, oltre a rappresentare l'atto di instaurazione del rito speciale, si traduce in una forma di esercizio dell'azione penale (69), mediante la quale la persona indagata viene ad assumere la qualità di imputato.

La formulazione di detta richiesta non impone il previo avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p. (70). Nonostante alcuni rilievi critici al riguardo (71), detta conclusione appare oggi largamente maggioritaria; è del resto significativo osservare come il legislatore, al comma 1 dell'art. 416, sanziona la mancanza dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* solo con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, nonché nelle ipotesi di citazione diretta, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 552. La dottrina prevalente

tempi indeterminati della decisione sul punto dei giudici di legittimità ».

(67) RIVELLO, *Il giudizio immediato*, cit., 182.

(68) V. l'analisi di FRIGO, *Un primo serio intervento legislativo sulle priorità nella trattazione dei processi*, in *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica* a cura di LORUSSO, cit., 421.

(69) ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 643.

(70) Cass., sez. VI, 24 febbraio 2003, Bardi, in *Cass. pen.*, 2004, 2455, con nota di IANDOLO PISANELLI, *L'imputazione provvisoria come realizzazione parziale del diritto ad essere informati*.

(71) CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico* a cura di PERONI, Padova, 2000, 274; VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, I. Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare* a cura di KALB, Milano, 2000, 80.

sottolinea come le funzioni svolte dall'art. 415 *bis* risultino adempiute, relativamente al rito immediato, dal previo espletamento dell'interrogatorio (72), anche se non manca chi rileva che le informazioni offerte all'indagato in occasione dell'invito a rendere l'interrogatorio non possono essere considerate un sufficiente surrogato rispetto al deposito degli atti effettuato ai sensi del comma 2 dell'art. 415 *bis* (73).

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, con una ordinanza focalizzata sulla « specificità » del rito e sull'esigenza di non pervenire ad un « appiattimento » con quello ordinario (74), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 453, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 *bis* (75), osservando che le forme di esercizio del diritto di difesa devono essere modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali e che l'incombente di cui all'art. 415 *bis* si porrebbe in antinomia con i presupposti che caratterizzano il giudizio immediato, ispirato a criteri di massima celerità e semplificazione. È stato sottolineato che le garanzie derivanti dal previo interrogatorio sui fatti o comunque dalla ricezione dell'invito a presentarsi emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 375 c.p.p. sono « sostanzialmente analoghe » a quelle offerte dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari; al deposito della documentazione delle indagini espletate, imposto dal comma 2 dell'art. 415 *bis*, fa infatti

(72) NUZZO, *La Corte costituzionale esclude l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti speciali*, in *Cass. pen.*, 2002, 3739 ss.; RICCIO, *Giusto processo: quando il giudice di merito decide di non decidere*, in *Dir. giust.*, 2002, n. 24, 13.

(73) BENE, *Il giudizio immediato*, cit., 171 ss.

(74) DE ROSA, *Giudizio immediato*, cit., 595, nell'esaminare le pronunce della Corte costituzionale su questa tematica ha sottolineato la tendenza « a creare un sistema di "impermeabilizzazione interpretativa" dei confini di specialità tipici del giudizio immediato ad ogni sorta di "appiattimento conformista" della specialità sulla struttura classica ordinaria, opponendo come giustificazione motivazionale della "necessaria diversità" le caratteristiche di celerità e semplificazione ». In tal senso v. anche ZANETTI, *Il giudizio immediato*, cit., 337.

(75) C. cost., ordinanza, 16 maggio 2002, n. 203, in *Giur. cost.*, 2002, 1601, con nota critica di SPANGHER, *Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell'art. 415-bis c.p.p.?*

riscontro la contestazione verbale degli elementi su cui si basa l'evidenza della prova.

Per quanto concerne l'eventuale sussistenza di procedimenti connessi, la disciplina delineata con riferimento al procedimento immediato appare sostanzialmente corrispondente a quella prevista in tema di giudizio direttissimo, *ex art.* 449. Anche nel caso in esame il legislatore ha infatti cercato di contemperare l'esigenza diretta ad agevolare l'instaurazione del rito alternativo con la necessità di non pregiudicare lo svolgimento delle indagini. In effetti, sebbene il comma 2 dell'art. 453 risulti ispirato al principio del *favor separationis*, disponendo che, qualora il reato per cui è richiesto il giudizio immediato sia connesso con ulteriori reati per i quali manchino le condizioni che potrebbero giustificare la scelta di tale rito, debba procedersi separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, detta soluzione viene tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui « ciò pregiudichi gravemente le indagini » (76), privilegiandosi in questo caso la celebrazione del rito ordinario.

Ritornando ai requisiti formali della richiesta di rito immediato da parte del pubblico ministero, va ricordato che il testo originario del comma 1 dell'art. 453 rinviava espressamente alle indicazioni delineate dall'art. 417. A seguito dell'intervento sostitutivo operato dall'art. 27 d. lg. n. 12 del 1991, non è più contenuto alcun richiamo al predetto art. 417; non appare peral-

(76) Qualora venga formulata richiesta di giudizio immediato in relazione ad una serie di reati connessi ed il giudice per le indagini preliminari accerti la sussistenza dei presupposti volti a giustificare la celebrazione di tale rito solo per alcuni di essi è dubbio se il giudice possa procedere direttamente alla separazione, instaurando il giudizio immediato per i reati in ordine ai quali sussistono le condizioni di legge, o sia invece tenuto a rinviare tutti gli atti al pubblico ministero. A favore della prima soluzione viene affermato che in caso contrario si determinerebbe un evidente appesantimento processuale, poiché il giudice per le indagini preliminari dovrebbe limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero e questi sarebbe poi nuovamente obbligato a chiedere la celebrazione del rito immediato anche con riferimento ai procedimenti rispetto ai quali a parere del giudice per le indagini preliminari già risultavano sussistenti i requisiti per l'instaurazione di detto rito (v. in tal senso DI BUGNO, *Giudizio immediato*, cit., 399). È stato tuttavia obiettato che l'analisi in ordine all'insussistenza del pregiudizio per le indagini rientra tra le valutazioni proprie del pubblico ministero, spettando al giudice per le indagini preliminari unicamente il compito di verificare i presupposti di ammissibilità del rito immediato (così SELVAGGI, *op. cit.*, 558).

tro sostenibile la tesi in base alla quale il legislatore in tal modo avrebbe voluto consapevolmente distaccarsi dalla precedente impostazione, onde differenziare la richiesta di giudizio immediato rispetto a quella di rinvio a giudizio. Per smentire una simile conclusione basterebbe osservare che la modifica non è stata accompagnata da una previsione volta a fissare autonomamente i requisiti della richiesta. Pertanto, qualora non si voglia sostenere che il mancato rinvio all'art. 417 sia conseguenza di una semplice svista, bisogna concludere nel senso che il legislatore ha considerato del tutto superfluo un simile richiamo, dando per scontata la necessità di utilizzare i criteri che individuano il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio (77), dovendosi dunque indicare, tra l'altro, le generalità dell'imputato e quelle della persona offesa, nonché provvedere all'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e delle fonti di prova acquisite.

Con la presentazione della richiesta il pubblico ministero è tenuto a trasmettere l'intero fascicolo, non potendo certo operare una selezione degli atti da inviare al giudice per le indagini preliminari (78).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 455, il giudice, entro cinque giorni — detto termine va peraltro considerato meramente ordinatorio (79) — emette il decreto volto a disporre il rinvio a giudizio, o rigetta la richiesta. Deve negarsi che, successivamente alla richiesta di rito immediato, il giudice possa imporre un'integrazione delle indagini, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 421 *bis*, o possa disporre autonomamente l'assunzione di nuove prove, secondo lo schema dell'art. 422.

Va rilevato che la formulazione della richiesta non comporta alcun obbligo di comunicazione al difensore. Un avviso in tal senso sarebbe infatti inconferente, non essendo imposto l'intervento difensivo anteriormente alla decisione del giudice in ordine a detta richiesta. Una diversa impostazione, del resto, finirebbe per stravolgere le connotazioni del rito in esame, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio, sia pur

(77) D'ORAZI, *Il giudizio immediato*, cit., 161.

(78) ZANETTI, *op. cit.*, 371.

(79) DI BUGNO, *lc. ult. cit.*; FUMU, *Il giudizio immediato*, cit., 554.

solo cartolare, sulla necessità dell'emissione del decreto di giudizio immediato, che riprodurrebbe parzialmente la fase dell'udienza preliminare, alla cui eliminazione risulta invece preordinato il giudizio immediato.

Proprio queste considerazioni sono state poste al centro della disamina sviluppata dalla Corte costituzionale, che con una ordinanza del 2002 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 455 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba consentire l'intervento della difesa (80). Il giudice delle leggi ha osservato come le particolarità caratterizzanti le forme introduttive del giudizio immediato trovino giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità che connotano tale procedimento speciale. Si è altresì aggiunto che, mediante l'espletamento dell'interrogatorio, la persona sottoposta alle indagini è comunque posta in condizione di esercitare le opportune iniziative difensionali, anche mediante la presentazione di memorie, onde contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare l'emissione del decreto di giudizio immediato.

L'impostazione così accolta ha permesso al rito immediato di preservare la propria specificità, che sarebbe invece andata in gran parte persa qualora non fossero stati respinti i « tentativi di omologazione alla diversa disciplina prevista per i differenti moduli procedurali » (81), tendenti ad esigere l'instaurazione di un contraddittorio cartolare.

Ipotizzare una sia pur embrionale forma di contraddittorio volta a creare un meccanismo simile a quello dell'udienza preliminare significherebbe far venir meno le più autentiche connotazioni di detto rito, che da un lato si differenzia dal procedimento ordinario proprio in virtù dell'eliminazione di questa fase e d'altro canto non risulta omologabile al rito direttissimo, stante la sussistenza di un momento di controllo giurisdizionale da parte del giudice per le indagini preliminari.

(80) C. cost., ordinanza, 18 luglio 2002, n. 371, in *Giur. cost.*, 2002, 2744; sempre in tal senso v. anche una successiva pronuncia di manifesta infondatezza: C. cost., ordinanza, 16 aprile 2003, n. 127, *ivi*, 2003, 966.

(81) Cfr. ZANETTI, *op. cit.*, 337. Al riguardo v. altresì GALANTINI, *Peculiarità e principi fondamentali*, cit., 847 s.

La verifica giudiziale compiuta dal giudice per le indagini preliminari non ha un carattere solo formale, ma anche sostanziale, estendendosi all'accertamento dell'evidenza probatoria. A seguito dell'introduzione dell'art. 455 comma 1 *bis* c.p.p., ad opera della l. n. 125 del 2008, il giudice non ha peraltro più alcuna autonomia valutativa nella decisione tra accoglimento e rigetto della richiesta di giudizio immediato qualora detta richiesta venga formulata con riferimento ad un reato in ordine al quale l'indagato si trovi in custodia cautelare, e successivamente a detta richiesta l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il legislatore ha infatti disposto che l'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza debba necessariamente condurre ad una pronuncia di rigetto, ritenendosi in tal caso mancante il requisito dell'evidenza probatoria.

La decisione sulla richiesta di giudizio immediato non ammette "ripensamenti"; è stato conseguentemente giudicato abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso il decreto volto ad instaurare tale forma di giudizio, dichiara successivamente la nullità del decreto ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero (82).

Uno dei punti più delicati in ordine alla tematica concernente i poteri attribuiti al giudice investito della richiesta di giudizio immediato riguarda l'interrogativo se detto magistrato, laddove ravvisi la sussistenza di una delle cause di non punibilità delineate dall'art. 129 c.p.p., debba dichiararla di ufficio, secondo quanto disposto da tale articolo. A favore della soluzione affermativa, che permetterebbe la realizzazione di evidenti finalità di economia processuale, evitando il protrarsi di un procedimento destinato comunque a venir meno, si osserva che il pubblico ministero mediante la richiesta di giudizio immediato esercita l'azione penale, determinando così il passaggio dalla fase pre-processuale a quella processuale, nell'ambito della quale opera appunto il disposto dell'art. 129 (83). In senso contrario tuttavia viene rilevato che il giu-

(82) Cass., sez. VI, 19 ottobre 2000, Khalili, in *Cass. pen.*, 2002, 2146.

(83) CHILBERTI e ROBERTI, *Il giudizio immediato*, cit., 310; FRIGO, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, cit., *sub* art. 419, 609.

dice per le indagini preliminari, chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la celebrazione del rito immediato, ha una competenza funzionale limitata esclusivamente all'accoglimento od al rigetto della richiesta. Inoltre, mentre il legislatore ha espressamente previsto, al comma 3 dell'art. 459, la possibilità di fare ricorso all'art. 129 nell'ambito del procedimento per decreto, ed ha accolto la medesima impostazione al comma 2 dell'art. 444, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, non ha invece formulato un'analoga disposizione per quanto concerne il rito immediato. A dimostrazione del fatto che tale differenza è frutto di una precisa scelta al riguardo si potrebbe osservare che nelle ipotesi di cui agli art. 444 e 459 al giudice spetta il compito di definire il processo con una pronuncia che costituisce espressione di piena giurisdizione; al contrario nel caso del rito immediato il giudice per le indagini preliminari deve solo accertare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di questo procedimento speciale, in quanto la decisione della (o sulla) controversia è comunque rimessa al giudice del dibattimento (84). Un ulteriore supporto a detta conclusione sembrerebbe del resto offerto dalla pronuncia con cui le sezioni unite hanno sottolineato che il disposto dell'art. 129 non attribuisce al giudice « un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione — per così dire — “atipica” di decidere la *res iudicanda*, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali », aggiungendo che l'emissione di un provvedimento definitorio, come la sentenza *ex art.* 129, « non può prescindere dal necessario contributo dialettico delle parti » (85).

7. *Le conseguenze derivanti dal rigetto della domanda.* — Il rigetto della richiesta di giudizio immediato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1 *bis* dell'art. 453 c.p.p., in cui esso discende necessariamente dalla revoca o dall'annullamento

(84) D'ORAZI, *op. cit.*, 219; LORUSSO, *Provvedimenti « allo stato degli atti »*, cit., 650; MARZADURI, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, cit., II, 1990, *sub art.* 129, 120 nt. 55; SELVAGGI, *Giudizio immediato*, cit., 559.

(85) Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in *Cass. pen.*, 2005, 1835, con nota di VARRASO, *Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e « diritto delle parti all'ascolto »*.

dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, è frutto dell'accertamento negativo da parte del giudice circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'instaurazione di tale rito.

Nei confronti del provvedimento di rigetto emesso dal giudice per le indagini preliminari non è esperibile alcun mezzo di gravame. Alla parte privata non viene notificato l'avvenuto rigetto; del resto sarebbe quantomeno incoerente l'effettuazione di una simile notificazione, tenuto conto del fatto che non viene neppure previamente comunicata la richiesta del pubblico ministero, alla cui conoscenza l'indagato avrebbe ben maggiore interesse, quantomeno al fine di poter presentare eventuali memorie difensive.

È controverso se il provvedimento di rigetto debba assumere la forma del decreto o quella dell'ordinanza. A sostegno dell'impostazione favorevole all'adozione di un decreto non motivato si rileva che la decisione del giudice per le indagini preliminari investe unicamente i presupposti del rito; un'eventuale motivazione, soprattutto qualora mirasse ad esplicitare la sussistenza di una situazione probatoria priva del requisito dell'evidenza, finirebbe per pregiudicare le successive valutazioni giudiziali (86). All'opposto invece si sottolinea che il legislatore ha previsto la forma dell'ordinanza nelle ipotesi in cui il giudice è parimenti autorizzato a restituire gli atti al pubblico ministero; vengono ricordati gli esempi rappresentati dall'art. 22 c.p.p., con riferimento al difetto di competenza, o dall'art. 409 c.p.p., concernente il provvedimento diretto a rigettare la richiesta di archiviazione. Inoltre si aggiunge che solo obbligando il giudice a motivare in ordine al mancato accoglimento della richiesta è possibile chiarire le ragioni di dissenso rispetto alle prospettazioni del pubblico ministero, ed indicare, in particolare, i punti sui quali a giudizio del giudice per le indagini preliminari non è stata raggiunta una situazione di evidenza probatoria, offrendo così un utile criterio di orientamento per l'eventuale successiva riproposizione della richiesta di giudizio immediato, qualora non sia ancora decorso l'arco

(86) FUMU, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, cit., *sub art.* 455, 852; ORLANDI, *lc. ult. cit.*

temporale dei novanta giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato (87).

Il giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato non è legittimato a sollecitare il pubblico ministero al compimento di attività integrative di indagine volte a colmare eventuali lacune della precedente fase investigativa (88).

È dubbio se il pubblico ministero, successivamente alla ritrasmissione degli atti, possa formulare una richiesta di archiviazione. Chi si oppone a detta soluzione evidenzia come essa violi il principio di irretrattabilità, volto a garantire l'obbligatorietà dell'azione penale, il cui esercizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 50 c.p.p., può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; essendo conseguentemente inconcepibile una regressione ad una fase pre-processuale, il pubblico ministero non potrebbe più formulare una richiesta di archiviazione (89).

Riteniamo invece che debba essere accolta la tesi opposta: ogniquale volta la domanda venga respinta per mancanza dei prescritti requisiti di legge è la stessa azione penale a non potersi dire utilmente esercitata e, quindi, consumata. Basterebbe tener conto al riguardo della modifica dell'art. 160 c.p., operata dall'art. 239 norme att. c.p.p., che ha ravvisato nel decreto che dispone il giudizio, e non nella richiesta formulata dal pubblico ministero, l'atto interruttivo della prescrizione del reato. Tale previsione apparirebbe incoerente qualora si sostenesse che l'esercizio dell'azione penale continua a produrre i suoi effetti a prescindere dall'avvenuto rigetto della domanda di giudizio immediato. In realtà il giudice, ritrasmettendo gli atti, riassegna al pubblico ministero il compito di valutare se promuovere l'azione penale o domandare l'archiviazione; il rigetto della richiesta dissolve cioè l'efficacia dell'originaria imputazione, che assume in tal caso la valenza di un mero precedente storico. Il legislatore, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, rende comunque necessaria una retrocessione di fase; anche aderendo alla soluzione in base alla quale il pubblico

ministero in tal caso non potrebbe far altro se non formulare una richiesta di rinvio a giudizio, si è infatti pur sempre in presenza di un segmento temporale caratterizzato da un ritorno alla fase pre-processuale, durante la quale il soggetto che già aveva acquisito la qualità di imputato riassume la veste di indagato. Al fine di coniugare l'accettazione di tale dato con il principio di non regressione, è stato acutamente sostenuto che con la richiesta di giudizio immediato l'esercizio dell'azione penale viene sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'eventualità del mancato accoglimento di tale domanda (90).

8. I contenuti del decreto di giudizio immediato, la sua comunicazione e notificazione. — Se il giudice per le indagini preliminari accoglie la richiesta del pubblico ministero, emette decreto di giudizio immediato. Non è richiesta alcuna motivazione (91); del resto il comma 3 dell'art. 125 c.p.p. dispone che i decreti debbano essere motivati, a pena di nullità, nei soli casi in cui la motivazione sia espressamente prescritta dalla legge, e nel caso in esame il legislatore invece nulla prevede al riguardo. Oltretutto la motivazione rischierebbe di influenzare il giudice del dibattimento (92).

In base al comma 1 dell'art. 456 c.p.p. al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 429 c.p.p. Il decreto è nullo qualora l'imputato non venga identificato in modo certo o risulti mancante od insufficiente l'enunciazione del fatto o l'indicazione degli elementi atti a permettere la comparizione nel luogo ed alla data fissati per il dibattimento. Il decreto deve contenere anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (93). La mancanza o l'insufficienza

(90) D'ORAZI, *op. cit.*, 233; SELVAGGI, *op. cit.*, 559; ZANETTI, *Il giudizio immediato*, cit., 376.

(91) ORLANDI, *lc. ult. cit.*

(92) BENE, *op. cit.*, 186.

(93) Con una sentenza interpretativa di rigetto (C. cost. 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1613, con nota di RIVELLO, *Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloggiati*) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità concernente il comma 2 dell'art. 456 c.p.p., nella parte in cui non prevederebbe, almeno secondo i giudici rimettenti, che nel decreto di giudizio immediato l'avviso all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana, in

(87) BENE, *Il giudizio immediato*, cit., 185; LORUSSO, *lc. ult. cit.*, 650; SELVAGGI, *op. cit.*, 558.

(88) FUMU, *Il giudizio immediato*, cit., 556.

(89) PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, cit., 232.

dell'avviso determinano la nullità del decreto. Tale conclusione risulta confermata dalle indicazioni offerte al riguardo da una sentenza interpretativa di rigetto del 2004 (94). La Corte costituzionale, dichiarando infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 456 c.p.p., sollevata in quanto detta norma non prevederebbe alcuna sanzione processuale nell'ipotesi in cui nel decreto che dispone il giudizio manchi o sia insufficiente l'avviso previsto dal comma 2 di detto articolo, ha invece affermato che in tal caso appare configurabile una nullità di ordine generale del decreto di giudizio immediato, per violazione del disposto dell'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.

I giudici di legittimità, a loro volta, hanno sottolineato come detta nullità sia configurabile non solo se l'avviso in oggetto sia stato omissso, ma anche qualora sia stata fornita un'erronea indicazione del termine entro cui può essere inoltrata la richiesta di uno di questi due riti alternativi (95).

La dottrina ritiene peraltro che la nullità risulti sanata, ai sensi dell'art. 183 lett. b c.p.p., qualora l'imputato chieda la celebrazione del giudizio abbreviato o del patteggiamento, realizzando così egualmente le finalità a cui avrebbe dovuto tendere l'avviso (96).

Il decreto di giudizio immediato è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa, in base al comma 3 dell'art. 456 c.p.p., almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. Questo termine dilatorio era originariamente fissato in venti giorni; l'aumento a trenta giorni è stato operato dall'art. 14 l. 1° marzo 2001, n. 63, e tale modifica va correlata all'incremento, da sette a quindici giorni, del termine perentorio previsto dal comma 1 dell'art. 458 c.p.p. per la conversione del rito (97). In assenza di detto aumento, l'im-

ordine alla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, sia tradotto nella lingua da questi conosciuta. La Consulta ha infatti affermato che risulta già sancita a livello codicistico la garanzia per chi non conosca la lingua italiana di godere non solo dell'assistenza dell'interprete in fase dibattimentale ma anche della traduzione degli atti processuali.

(94) C. cost. 25 maggio 2004, n. 148, in *Cass. pen.*, 2004, 3543.

(95) *Cass.*, sez. IV, 5 maggio 2004, Abdullani, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 44.

(96) D'ORAZI, *op. cit.*, 168.

(97) BRICCHETTI, *Decreto di giudizio immediato: au-*

putato che solo all'ultimo avesse deciso di non richiedere la trasformazione del procedimento immediato nel rito abbreviato o nel patteggiamento, od avesse visto respinta la sua domanda di applicazione della pena, non avrebbe potuto più fruire di tempo sufficiente per preparare la sua difesa in sede dibattimentale (98).

L'art. 456 c.p.p. non menziona la facoltà per l'imputato ed il suo difensore di prendere visione degli atti processuali e di estrarne copia. Detta lacuna è peraltro colmata dall'art. 139 norme att. c.p.p.

Il deposito degli atti nel rito immediato è strutturato in maniera assolutamente peculiare. Dapprima si ha un deposito contestuale alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. Esso ha l'esclusiva funzione di fornire al giudice gli elementi necessari per la valutazione in ordine all'accoglimento od al rigetto della richiesta; gli atti non vengono invece resi conoscibili all'imputato. Solo successivamente all'accoglimento della richiesta, durante l'arco temporale concesso all'imputato per richiedere il giudizio abbreviato, gli atti possono essere esaminati dall'imputato stesso e dal suo difensore nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Una volta emesso il decreto di giudizio immediato, si assiste infatti ad un'ulteriore vistosa differenza rispetto al rito ordinario. In base all'art. 431 c.p.p. immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio il giudice provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento, ed il successivo art. 432 prevede che il decreto che dispone il giudizio sia trasmesso « senza ritardo », insieme con il fascicolo di cui all'art. 431, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio; nel caso del giudizio immediato si apre invece un periodo di stallo, dovendosi attendere il decorso dei quindici giorni, a far data dalla notifica del decreto di giudizio immediato, durante i quali l'interessato potrebbe formulare richiesta di giudizio abbreviato. Solo dopo la scadenza di detto termine il decreto che dispone il giudizio immediato può

mentano i tempi di comparizione ed i termini per l'eventuale accesso ai riti alternativi (arti. 456 e 458 c.p.p.), in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova* a cura di TONINI, Padova, 2001, 447; analogamente ZANETTI, *op. cit.*, 384.

(98) DANIELE, *Nuovi termini per la notificazione del decreto di giudizio immediato e per la conversione del rito*, in *Il giusto processo* a cura di KOSTORIS, Torino, 2002, 269.

essere trasmesso, insieme con il fascicolo formato ai sensi dell'art. 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari, al giudice competente per il giudizio.

Va osservato come il meccanismo di cui all'art. 431 provochi nel caso del giudizio in esame non poche difficoltà applicative ed esiga comunque un adattamento alle particolarità di detto procedimento speciale, non essendo esperibile il contraddittorio fra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento, stante la mancanza di una fase atta a permetterlo (99).

9. *L'eventuale richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena.* — Il legislatore, ispirandosi ad un'ottica di reciproca permeabilità dei riti speciali, autorizza la conversione del procedimento immediato, instaurato su richiesta del pubblico ministero, in uno dei riti consensuali, onde garantire un trattamento uniforme ai vari imputati, impedendo in tal modo che l'instaurazione autoritativa del rito immediato si traduca in un ostacolo all'accesso ai riti premiali. In base al comma 1 dell'art. 458 c.p.p. l'imputato può domandare il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la relativa richiesta entro quindici giorni « dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ». Questo termine, come

(99) DI BUGNO, *Giudizio immediato*, cit., 400, osserva che « la effettività del contraddittorio sulla selezione del materiale destinato al dibattimento sembra preclusa nel procedimento immediato dall'assenza di contesti che assicurano la partecipazione delle parti ». V., in giurisprudenza, Cass., sez. I, 21 novembre 2002, Verolla, in *Cass. pen.*, 2004, 552, che così afferma: « si ritiene che il rinvio previsto dall'art. 457 c.p.p. debba intendersi fatto alla precedente formulazione dell'art. 431 c.p.p. al solo scopo di indicare la tipologia degli atti da inserire nel fascicolo del dibattimento e non a quello del rispetto delle forme del contraddittorio. Infatti — tenuto conto che uno degli aspetti peculiari del giudizio immediato è costituito dall'assenza totale del contraddittorio nella fase in cui il g.i.p. emette il decreto che dispone il giudizio immediato a seguito della relativa richiesta del p. m. (art. 455 c.p.p.) — appare illogico che il legislatore abbia previsto l'obbligo del contraddittorio per l'espletamento di un incombente secondario, quale è quello relativo alla formazione del fascicolo, senza prevedere analoghe forme per un provvedimento sicuramente più importante, quale è quello relativo all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato [...] ne consegue che il rinvio fatto dall'art. 457 c.p.p. all'art. 431 c.p.p. deve intendersi limitato al solo obbligo del g.i.p. di formare il fascicolo per il dibattimento, inserendovi gli atti ivi indicati senza il rispetto del contraddittorio tra le parti ».

già ricordato, era inizialmente fissato in sette giorni, ed è stato aumentato a quindici per effetto della sostituzione operata dall'art. 14 l. n. 63 del 2001, volta a tener conto dei rilievi critici diretti a sottolineare che l'eccessiva brevità, finendo col compromettere le possibilità di avvalersi dei riti premiali, appariva disfunzionale rispetto alle esigenze deflattive poste a fondamento di tali riti (100).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto comma 1 dell'art. 458, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato (101). In tal modo è stato scongiurato il rischio che, stante l'imprevedibile scansione delle notifiche, il termine stabilito a pena di decadenza per presentare la richiesta di giudizio abbreviato scada prima che il difensore abbia ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato ed abbia conseguentemente potuto illustrare al suo assistito le differenze intercorrenti fra l'opzione volta a richiedere un altro rito alternativo e quella diretta a pervenire invece alla celebrazione del dibattimento. Infatti, come osservato dal giudice delle leggi, qualora, « ai fini

(100) Sulla *ratio* di tale modifica v. in particolare GARUTI, *Sulla decorrenza del termine per la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2002, 942 s., che rileva come essa appaia giustificata dall'esigenza di rendere « più consapevole e partecipata la scelta del rito breve nel giudizio immediato. Scelta che si presenta particolarmente complicata potendo ora indirizzarsi verso una richiesta "semplice" o "complessa" »; nonché ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale* diretto da UBERTIS e VOENA, XXXV, t. 2, Milano, 2004, 235, che lucidamente sottolinea come l'innovazione normativa tragga il suo fondamento dal « diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie per la sua difesa », a norma dell'art. 111 comma 3 cost. e degli artt. 6 comma 3 lett. b conv. eur. dir. uomo e 14 comma 3 lett. b del patto intern. dir. civ. pol. ».

(101) C. cost. 16 aprile 2002, n. 120, in *Giur. cost.*, 2002, 930, con nota di GARUTI, *op. ult. cit.*; per ulteriori analisi di detta pronuncia v. BRICCHETTI, *Salvaguardata la funzione della difesa tecnica nella scelta del rito speciale da adottare*, in *Guida al diritto*, 2002, n. 17, 74; D'ORAZI, *Dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 458 comma 1 c.p.p. a tutela del diritto ad una effettiva assistenza difensiva*, in *Cass. pen.*, 2002, 2269 ss.; FIORIO, *Scelta del rito, giudizio immediato e garanzie difensive*, in *Giur. cost.*, 2002, 3017 ss.

dell'esercizio di facoltà processuali che comportano la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore, venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all'imputato, anziché al difensore, risulta violato il diritto di difesa » (102).

Una parte della dottrina, rilevando come la pronuncia faccia riferimento al « termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato », ha sostenuto che essa non riguarderebbe la richiesta di applicazione della pena (103). In senso contrario è stato tuttavia rilevato che solo accogliendo un'interpretazione estensiva della pronuncia può pervenirsi ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame (104). Del resto, il comma 1 dell'art. 446, in tema di richiesta di applicazione della pena, prevede che in caso di notifica del decreto di giudizio immediato la domanda di patteggiamento debba essere formulata entro il termine e con le forme stabilite dal comma 1 dell'art. 458; la dichiarazione di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma non può dunque non riverberarsi, in virtù di tale richiamo, anche sul patteggiamento (105).

Deve ritenersi ammissibile la richiesta di conversione in rito abbreviato formulata per iscritto dall'imputato, anche qualora essa venga poi presentata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari non direttamente dall'interessato ma da un soggetto a ciò incaricato (106).

L'art. 458, al suo comma 1, dispone che la richiesta debba essere depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari « con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero ». Ovviamente la valenza di detta notifica è profondamente mutata a seguito della riforma che ha interessato il rito abbreviato. Infatti mentre in passato, quando la possibilità di celebrazione di tale rito era subordinata al consenso del pubblico ministero, la mancata notifica determinava l'inammissibilità della richiesta, una simile conclusione non avrebbe più ragion d'essere

nell'attuale contesto, in cui la notifica serve ormai unicamente a rendere edotto il pubblico ministero del mutamento del rito (107). In effetti, a seguito delle modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, il legislatore ha dovuto intervenire anche sul testo dell'art. 458, non sottoponendo più al consenso del pubblico ministero la trasformazione del rito immediato in abbreviato, ed eliminando parimenti la previsione di un termine entro cui il pubblico ministero avrebbe dovuto esprimere detto consenso.

Debbono dunque essere ora lette in quest'ottica anche le risalenti pronunce con cui la Corte costituzionale si esprime sulle eccezioni di legittimità volte a lamentare che qualora il decreto di giudizio immediato fosse stato emesso nei confronti di un imputato detenuto questi non sarebbe stato posto in grado di notificare al pubblico ministero la richiesta di rito abbreviato; va comunque osservato come la Corte avesse respinto simili eccezioni con pronunce di manifesta infondatezza, volte a rilevare che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato detenuto deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero mediante la semplice *traditio* al direttore dell'istituto carcerario (108).

Alla luce dell'attuale contesto, appare evidente che la richiesta di giudizio abbreviato può produrre ugualmente l'instaurazione di tale rito, anche qualora la notifica al pubblico ministero non venga effettuata nel termine di quindici giorni (109). È stato giustamente osservato che detta inosservanza determina « una mera irregolarità » (110).

Il comma 2 dell'art. 458 dispone che qualora la richiesta di giudizio abbreviato sia ammissibile

(107) V. al riguardo Cass., sez. feriale, 4 settembre 2002, Falaschetti, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 979, con nota di ZIGNANI, *Diniego del giudizio abbreviato: tra abnormità e conflitto di competenza*.

(108) C. cost. 6 maggio 1997, n. 122, in *Cass. pen.*, 1997, 2424; C. cost., ordinanza, 18 febbraio 1992, n. 59, in *Giur. cost.*, 1992, 317.

(109) Cass., sez. II, 19 aprile 2002, Vitale, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 593, con nota adesiva di GIORDANO, *Il ruolo della notifica della richiesta di giudizio abbreviato al p. m.*; per ulteriori analisi al riguardo v. BRICCHETTI, *L'eventuale celebrazione del rito speciale spetterà poi al giudice del dibattimento*, in *Guida al diritto*, 2003, n. 22, 70; D'ORAZI, *op. ult. cit.*, 2271; SCAGLIONE, *Questioni in tema di giudizio abbreviato nel rito immediato*, in *Foro ambr.*, 2000, 209.

(110) DE ROSA, *Giudizio immediato*, cit., 589; ZACCHE, *op. cit.*, 234.

(102) C. cost. 16 aprile 2002, n. 120, cit.

(103) D'ORAZI, *op. ult. cit.*, 2273; in tal senso v. anche BRICCHETTI, *lc. ult. cit.*

(104) FIORIO, *op. cit.*, 3021.

(105) A favore di detta tesi v. anche ZANETTI, *op. cit.*, 402.

(106) Cass., sez. VI, 30 ottobre 1991, Pilato, in *Giust. pen.*, 1992, III, 296.

il giudice debba fissare con decreto l'udienza, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore ed alla persona offesa. Vengono richiamate, nei limiti dell'applicabilità, le disposizioni volte a regolamentare il giudizio abbreviato; l'imputato può subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria; in tal caso il giudice dovrà accertare se essa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale.

Con riferimento all'ipotesi configurata dall'art. 441 *bis*, e cioè qualora, a seguito delle nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero, l'imputato chieda che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, deve fissare l'udienza per il giudizio immediato.

Va ricordato che la Corte costituzionale, con una pronuncia del 2003 (111), ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 458, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

Sempre per quanto riguarda la richiesta di applicazione della pena a seguito dell'instaurazione del rito immediato, bisogna rilevare come, sebbene il legislatore operi un rinvio, all'art. 446, al disposto del comma 1 dell'art. 458, ciò non valga ad eliminare una rilevante serie di perplessità, accentuate a seguito della riforma del giudizio abbreviato. Le problematiche erano infatti minori nell'originaria versione dell'art. 458, che indicava quale fosse il termine fissato al pubblico ministero per prestare il proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato; in virtù del rinvio di cui all'art. 446, detto termine risultava operante anche con riferimento alla richiesta di patteggiamento. Venuta meno la disposizione volta a prevedere la necessità del consenso in relazione al rito abbreviato, è sorto l'interrogativo di cosa debba avvenire in relazione al pat-

teggiamento; al riguardo, si sostiene generalmente che sia l'autorità giudiziaria a dover assegnare autonomamente un termine alla parte che non abbia fatto la richiesta, per l'eventuale prestazione del consenso (112).

Era altresì dubbio se sulla richiesta di applicazione della pena, proposta dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, fosse competente a decidere il giudice del dibattimento o il giudice per le indagini preliminari. A favore della prima soluzione si affermava che il processo deve considerarsi pendente innanzi al giudice del dibattimento a partire dal momento in cui il giudice per le indagini preliminari abbia firmato il decreto di giudizio immediato, spogliandosi in tal modo delle sue competenze in materia (113).

A sostegno della tesi volta invece a ravvisare la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari (veniva tuttavia precisato come in tal caso, onde evitare la configurazione di un'ipotesi di incompatibilità, a pronunciarsi sul patteggiamento non dovesse essere lo stesso magistrato che aveva precedentemente emesso il decreto di giudizio immediato), si rilevava che solo dopo l'inutile decorso del periodo temporale fissato dall'art. 458 questi può trasmettere gli atti al giudice del dibattimento; conseguentemente solo a partire da questo momento il giudice per le indagini preliminari, spogliandosi del procedimento, risulta privato della sua competenza a giudicare, che conserva durante tutto l'arco temporale in cui ha la materiale disponibilità del fascicolo processuale (114). La que-

(112) DI BUGNO, *op. cit.*, 403.

(113) Cass., sez. I, 20 ottobre 2000, Amato, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, 567; Cass., sez. VI, 20 novembre 1991, Forte, *ivi*, 1992, 435. Per quanto concerne la dottrina si erano espressi in tal senso APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000, 184; CANZIO, *I procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1992, 1406 ss.; D'ORAZI, *Il giudizio immediato*, cit., 203 ss.; FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, Napoli, 2000, 117; RAFARACI, *La competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione della pena nel giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1990, II, 430; ZANETTI, *op. cit.*, 405.

(114) Cass., sez. I, 2 febbraio 2005, Jovanovic, in *Cass. pen.*, 2006, 2223; Cass., sez. I, 30 gennaio 2001, Criscuolo, *ivi*, 2002, 1763; in dottrina in tal senso DI BUGNO, *op. cit.*, 402; SPANGHER, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, cit., III. *Le innovazioni in tema di riti alternativi* a cura di NORMANDO, 113.

(111) C. cost. 23 maggio 2003, n. 169, in *Giur. cost.*, 2003, 1336, con nota redazionale di ODDI, *ivi*, 1343, e con ulteriori osservazioni di LOZZI, *Un ripensamento della Corte costituzionale in tema di giudizio abbreviato*, *ivi*, 1345.

stione è stata risolta dalla Cassazione a sezioni unite (115), che ha aderito alla tesi favorevole al riconoscimento della competenza del giudice per le indagini preliminari. Secondo i giudici di legittimità « la previsione che la richiesta di applicazione della pena debba essere formulata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 458 comma 1 al giudice delle indagini preliminari comporta che lo stesso giudice è competente a decidere su tale richiesta »; si è del resto osservato come criterio generale attributivo di competenza sia quello per cui, in mancanza di una diversa indicazione da parte del legislatore, « si individua nel giudice che procede l'autorità competente ». Onde chiarire chi debba essere ritenuto « giudice competente » è stata valorizzata la circostanza rappresentata dalla materiale disponibilità del fascicolo, giungendosi così alla conclusione secondo cui, pur successivamente all'avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato, è il giudice per le indagini preliminari a dover pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento.

10. *La domanda dell'imputato diretta all'instaurazione del giudizio immediato.* — In base al comma 5 dell'art. 419 c.p.p., l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere la celebrazione del giudizio immediato.

Il legislatore ha delineato in maniera estremamente scarna questa tipologia di procedimento; le norme dedicate specificamente ad essa sono solamente i commi 5 e 6 dell'art. 419, il comma 3 dell'art. 453 ed il comma 3 dell'art. 458.

Tale meccanismo, talora equiparato al *waiver to the preliminary hearing* dell'ordinamento nordamericano (116), non risulta certo omologo al procedimento immediato su richiesta del pubblico ministero (117), avendo quale unico effettivo punto di contatto l'accelerazione dei tempi processuali dovuta alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare (118). I presupposti necessari per l'instaurazione del rito immediato su

richiesta del pubblico ministero non hanno alcuna rilevanza nel caso in esame, ove campeggia esclusivamente la manifestazione di volontà espressa dall'interessato, frutto di una scelta libera ed insindacabile, volta a dar vita ad un rito consensuale (119), diretto a richiedere il transito alla fase dibattimentale. Si è dunque in presenza di due tipologie di procedimenti « assolutamente diversificate per struttura e disciplina » (120). Per quanto concerne la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, occorre soltanto che essa segua alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio ed alla notificazione del decreto che fissa l'udienza, non essendo possibile una richiesta formulata « al buio », antecedentemente a detti incumbenti (121).

È stata giudicata fonte di equivoci la stessa riconduzione sotto una matrice unitaria, almeno a livello terminologico, del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero e di quello derivante dalla richiesta dell'interessato, talora definito anche come giudizio immediato « atipico ». In quest'ultimo caso, il giudice non potrà certo rigettare la domanda per l'insussistenza delle condizioni delineate dagli art. 453 e 454, non essendo chiamato ad esempio a valutare l'evidenza del quadro probatorio (122), dovendo esclusivamente accertare, oltre alla sussistenza di un'effettiva volontà in tal senso proveniente dall'imputato, che la domanda non sia stata formulata dopo l'avvenuto superamento del termine fissato dal comma 5 dell'art. 415, in base al quale l'imputato può formulare richiesta di giudizio immediato, con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (123) « almeno tre giorni prima della data dell'udienza ».

(119) ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 639.

(120) DE ROSA, *op. cit.*, 594.

(121) V. al riguardo D'ORAZI, *op. ult. cit.*, 274; SELVAGGI, *Giudizio immediato*, cit., 560; ZANETTI, *op. cit.*, 340 e 408.

(122) FUMU, *Il giudizio immediato*, cit., 532. È rimasta assolutamente isolata la tesi, che condurrebbe ad un totale snaturamento del giudizio immediato su richiesta dell'interessato, sviluppata dal Giudice per le indagini preliminari Trib. Foggia, ordinanza, 18 aprile 1990, Posa, in *Cass. pen.*, 1991, II, 54 (con nota duramente critica di SZEGO, *Sui presupposti del giudizio immediato a richiesta dell'imputato*), volta a sostenere che il « presupposto del rito immediato sia l'evidenza probatoria anche quando la richiesta sia avanzata dall'indagato e non dal p. m. ».

(123) Cass., sez. VI, 7 maggio 1999, Ventre, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, 506, ha precisato come il legislatore, esigendo la « presentazione personale », abbia inteso rife-

(115) Cass., sez. un., 17 gennaio 2006, Bergamasco, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, con nota di RIVELLO, *Un caso di competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento successivo al decreto di giudizio immediato*, 1528 ss.

(116) V. in tal senso GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., 153.

(117) DE ROSA, *op. cit.*, 574; DI BUGNO, *op. cit.*, 397 e 406.

(118) D'ORAZI, *op. ult. cit.*, 17; ZANETTI, *op. cit.*, 407.

La Corte costituzionale, del resto, con una ordinanza del 1991 (124), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità volta a censurare il fatto che la scelta unilaterale da parte dell'imputato abbia carattere vincolante per il giudice, ed a lamentare che in tal modo il giudice per le indagini preliminari sia privato di ogni potestà valutativa. Il giudice delle leggi ha sottolineato che l'udienza preliminare adempie principalmente ad una funzione di garanzia, permettendo un vaglio di sostenibilità dell'accusa, e che conseguentemente la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, traducendosi nella rinuncia alla predetta garanzia, assume il carattere dell'insindacabilità. È stato rilevato come questa scelta sia assolutamente vincolante, in quanto in tal caso l'emissione del decreto di giudizio immediato si configura come un « atto dovuto »; la differenza rispetto alla situazione conseguente alla richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero è tale che, come osservato dai giudici costituzionali, le due ipotesi appaiono « incomparabili » tra loro.

La richiesta dell'imputato risponde a strategie difensive che non possono essere poste nel nulla dall'autorità giudiziaria. Le ragioni che potrebbero indurre un soggetto ad optare per tale soluzione consistono nella preferibilità di una sentenza di assoluzione emessa a seguito del dibattimento rispetto ad una sentenza di non luogo a procedere, *ex art.* 425, esposta al rischio di una futura revoca con riferimento alle ipotesi delineate dall'art. 434. Inoltre l'art. 654 prevede che solo la sentenza irrevocabile di assoluzione « pronunciata in seguito a dibattimento » abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in esso si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. Ulteriore elemento che potrebbe spingere l'interessato a chiedere il giudizio immediato è quello consistente nella volontà di affrontare direttamente al dibattimento il pubblico ministero, impedendogli in tal modo di predisporre in anticipo le contromosse più op-

rirsi alla proposizione della dichiarazione, e cioè alla manifestazione di volontà della parte, e non alla materiale attività di deposito del documento in cancelleria, che può anche essere effettuata da un semplice incaricato.

(124) C. cost., ordinanza, 30 maggio 1991, n. 234, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, 525.

portune, colmando eventuali lacune investigative tramite indagini integrative. L'imputato non dovrebbe così anticipare la propria linea difensiva, come invece sarebbe costretto a fare nel corso dell'udienza preliminare.

Tali considerazioni peraltro ben raramente inducono a rinunciare alla possibilità di fruire delle garanzie connesse all'udienza preliminare (125); si è anzi parlato di una « pressoché totale disapplicazione pratica » del giudizio immediato su richiesta dell'imputato (126).

D'altra parte, mentre con riferimento al giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero viene concesso di poter formulare richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tale previsione non è invece estesa all'ipotesi in cui sia lo stesso interessato a formulare richiesta di giudizio immediato, mostrando in tal modo il suo disinteresse a pervenire ad un diverso epilogo processuale. Il legislatore, onde evitare manovre dilatorie e strumentali (127), non ammette che lo stesso soggetto, a distanza di un breve arco di tempo, dopo aver inizialmente scelto di anticipare il passaggio alla fase dibattimentale, opti poi per una soluzione antitetica, volta invece ad escludere il transito a detta fase.

La richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato va presentata almeno tre giorni prima della data dell'udienza; detto termine deve essere computato come intero e libero (128), in base al disposto dell'art. 172 c.p.p. Circa l'interrogativo se esso vada considerato perentorio o meramente ordinatorio, riteniamo che si sia in presenza di un termine perentorio: la perentorietà discende infatti « dalla concatenazione tem-

(125) CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale* diretto da UBERTIS e VOENA, cit., 2007, 409, osserva acutamente che dopo l'incremento della funzione di filtro dell'udienza preliminare ed il conseguente ampliamento dell'ambito di operatività della sentenza di non luogo a procedere, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 479 del 1999, « è difficile negare che l'udienza preliminare si ammantì di contenuti di garanzia per l'imputato più solidi che in passato. Di talché, la disciplina opera come un potente disincentivo a rinunciare all'udienza preliminare: irragionevole che l'imputato abdichi alla speranza di ottenere un proscioglimento, fin dall'udienza preliminare, almeno sulla carta, più probabile del passato ».

(126) DE ROSA, *op. cit.*, 593.

(127) Così *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 110.

(128) ZANETTI, *Il giudizio immediato*, cit., 410.

porale degli atti preordinati all'udienza e degli atti di questa, al cui interno la rinuncia non può non avere un segmento preciso e definito. Insomma, pur non risultando esplicitamente prevista una decadenza (art. 173.1), l'inosservanza del termine produrrebbe l'inammissibilità della rinuncia » (129).

La rinuncia all'udienza preliminare è strutturata come atto unilaterale recettizio; il comma 5 dell'art. 419 c.p.p. prevede che essa vada notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero ed alla persona offesa dal reato. Non è peraltro previsto alcun termine massimo al riguardo; d'altro canto « l'esclusivo fine informativo di tali notifiche, testimoniato dall'impossibilità per i destinatari di opporsi alla scelta dell'imputato, rende [...] la loro omissione o ritardo ininfluenza sulla validità dell'istanza » (130).

11. *Il giudizio immediato conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna.* — Ai sensi dell'art. 461 c.p.p. l'imputato, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, ha il diritto di proporre opposizione avverso tale provvedimento. Qualora con l'atto di opposizione sia stato chiesto il rito immediato, in base alla previsione di cui al comma 3 del predetto art. 461, il giudice è tenuto ad emettere il relativo decreto, *ex art.* 464 (131). Siamo in presenza di un'ipotesi di giudizio immediato che non può certo ritenersi assimilabile a quella configurata dall'art. 453; in particolare, come a più riprese sottolineato dalla giurisprudenza al riguardo (132), non è in tal

(129) FRIGO, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, cit., *sub art.* 419, 609; in tal senso v. pure D'ORAZI, *op. ult. cit.*, 277.

(130) DI BUGNO, *Giudizio immediato*, cit., 407; analogamente GARUTI, *op. ult. cit.*, 142; nonché SELVAGGI, *lc. ult. cit.*

(131) Nel decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna non occorre l'avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena. L'imputato è già stato reso edotto di tale facoltà con il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460 comma 1 lett. e c.p.p.; una volta pervenuto al giudizio immediato egli del resto non potrebbe poi chiedere una nuova conversione del rito: Cass., sez. III, 1° aprile 2004, D'Annibale, in *Cass. pen.*, 2005, 2619.

(132) Cass., sez. I, 8 maggio 2000, Bollini, in *Cass. pen.*, 2001, 2410; Cass., sez. I, 21 aprile 1999, Puma, *ivi*, 2000, 2666; dette pronunce appaiono allineate ad un'impostazione, a valenza più generale, sviluppata da Cass., sez. I, 25 maggio 1999, Ferri, *ivi*, p. 1997, con nota di

caso richiesto il presupposto rappresentato dalla previa emissione di un invito a comparire *ex art.* 375 comma 3.

Non è questa peraltro l'unica ipotesi in cui all'opposizione al decreto penale fa seguito l'instaurazione del procedimento immediato. Infatti ai sensi dell'art. 464 comma 1, ultima parte, c.p.p., qualora l'imputato si limiti a proporre opposizione, senza formulare alcuna specifica richiesta di rito semplificato, viene fatto ricorso *ope legis* al giudizio immediato (133), che assume conseguentemente la valenza di epilogo « ordinario » a seguito della predetta opposizione. Il codice infatti ha voluto evitare che « nei casi presumibilmente semplici e di non particolare gravità in cui il pubblico ministero ritiene di poter ricorrere al rito per decreto » il procedimento possa poi sfociare « nel meccanismo più complesso e sofisticato che prevede [...] l'udienza preliminare quale filtro prima del dibattimento » (134).

All'opposizione presentata dall'imputato consegue il rito immediato pure nell'ipotesi in cui, sebbene sia stato chiesto in sede di opposizione il patteggiamento, il pubblico ministero non abbia poi prestato il proprio consenso al riguardo. Anche laddove la richiesta di applicazione della pena sia stata rigettata, non avendo il giudice ritenuto congrua la pena concordata tra le parti, la giurisprudenza ritiene che il giudice per le indagini preliminari non possa trasmettere gli atti al pubblico ministero, ma debba parimenti procedere al giudizio immediato, che costituisce l'esito necessitato dell'opposizione qualora difettino, per qualsivoglia causa, i presupposti per l'accesso agli altri riti (135). Il procedimento immediato costituisce inoltre l'automatica conseguenza dell'opposizione presentata dalla persona civilmente ob-

VALENTINI, *Il diritto al contraddittorio nel procedimento per decreto penale a confronto con le recenti modifiche normative*, e con ulteriore nota di GAZZANIGA, *Principio di tassatività delle nullità e omesso invito dell'imputato a presentarsi prima della citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale*, *ivi*, 2662 ss.; Cass., sez. III, 12 maggio 1999, Roiatti, *ivi*, 1688, con nota di FANUELE, *Nuove garanzie difensive nelle indagini preliminari e procedimento per decreto*.

(133) NICOLUCCI, *Decreto penale*, in *D. disc. pen.*, Aggiornamento, III, t. 1, 2005, 345.

(134) *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 111. Sul punto v. altresì le considerazioni di ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 650 s.

(135) Cass., sez. IV, 16 gennaio 2002, Pagliarini, in *Cass. pen.*, 2003, 546.

bligata per la pena pecuniaria (136). Del pari si procede con rito immediato qualora l'imputato nell'atto di opposizione abbia presentato un'istanza non contemplata dalla legge, domandando ad esempio l'instaurazione del giudizio ordinario (137); in tal caso la situazione va equiparata all'ipotesi in cui l'imputato si limiti a proporre opposizione avverso il decreto di condanna (138).

Pierpaolo Rivello

FONTI. — Art. 375, 419, 446, 448, 453-458 c.p.p.; art. 139 norme att. c.p.p.

LETTERATURA. — ASCIONE, *Riflessioni circa i rapporti fra rito abbreviato condizionato e giudizio immediato*, in *Giur. merito*, 2003, 1755 ss.; BARABANO, *Via libera ai riti alternativi "subordinati"*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 6, 44 ss.; BARBUTO, *Brevi osservazioni sull'interrogatorio dell'indagato quale presupposto del giudizio immediato*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, 424 ss.; BENE, *Il giudizio immediato*, Napoli, 2000; BOSCO, *Sull'interrogatorio come presupposto del giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1993, 344 ss.; BRICCHETTI, *Decreto di giudizio immediato: aumentano i tempi di comparizione ed i termini per l'eventuale accesso ai riti alternativi (artt. 456 e 458 c.p.p.)*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova* a cura di TONINI, Padova, 2001, 445 ss.; ID., *Salvaguardata la funzione della difesa tecnica nella scelta del rito speciale da adottare*, in *Guida al diritto*, 2002, n. 17, 74 ss.; BRICCHETTI e PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è già in carcere*, ivi, 2008, n. 23, 80 ss.; CHILIBERTI e ROBERTI, *Il giudizio immediato*, in CHILIBERTI, ROBERTI e TUCCILLO, *Manuale pratico dei procedimenti speciali²*, Milano, 1994, 409 ss.; DALIA, *Giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali* a cura di DALIA, Napoli, 1989, 211 ss.; DEAN, *Sul rispetto del termine per l'instaurazione del giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 1992, II, 523 ss.; DE CARO, *Giudizio immediato richiesto dall'imputato e simultaneo processus*, in *Foro nap.*, 1996, II, 177 ss.; DE ROBERTO, *Brevi osservazioni sul rapporto fra evidenza della prova e definibilità del processo allo stato degli atti*, ivi, 711 ss.; DE ROSA, *Giudizio immediato*, in *D. disc. pen.*, Aggiornamento, III, t. 1, 2005, 570 ss.; DI BUGNO, *Giudizio immediato*, in questa *Enciclopedia*, Aggiornamento, VI, 396 ss.; DI CHIARA, *Il "previo interrogatorio" presupposto del giudizio immediato*, in *Giur. merito*, 1990, II, 813 ss.; DINACCI, *Individuazione del concetto di "prova evidente" necessaria ai fini di una valida instaurazione del giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 326 ss.; D'ORAZI, *Il giudizio immediato. Ipotesi ricostruttive e prospettive di riforma*, Bologna, 1997; ID., *Dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 458 comma 1 c.p.p. a tutela del diritto ad una effettiva assistenza difensiva*, in *Cass. pen.*, 2002, 2269 ss.; FIORIO, *Scelta del rito, giudizio immediato e garanzie difen-*

sive, in *Giur. cost.*, 2002, 3017 ss.; FRIGO, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, Torino, 1990, *sub art.* 419, 608 ss.; FUMU, *ivi*, *sub art.* 453, 835 ss.; *sub art.* 454, 847 ss.; *sub art.* 455, 850 ss.; *sub art.* 456, 852 ss.; *sub art.* 457, 854 ss.; e *sub art.* 458, 856 ss.; ID., *Il giudizio immediato*, in *Riti camerali e speciali* a cura di NOSENGO, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale* diretta da CHIAVARIO e MARZADURI, Torino, 2006, 525 ss.; GAITO, *Giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali* a cura di DALIA, cit., 249 ss.; ID., *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati* a cura di GAITO, in *Questioni nuove di procedura penale* a cura di GAITO, PAOLOZZI e VOENA, Padova, 1989, 155 ss.; GALGANI, *La scelta del rito alternativo nel giudizio immediato: spunti per una riflessione sull'effettività della difesa tecnica*, in *Leg. pen.*, 2003, 261 ss.; GARUTI, *Sulla decorrenza del termine per la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2002, 940 ss.; GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte e prospettive di riforma nel giudizio immediato "tipico"*, in *Giur. it.*, 2002, 1111 ss.; IACOVIELLO, *Evidenza della prova e decidibilità allo stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1992, 685 ss.; IAFISCO, *Avviso di chiusura delle indagini preliminari e giudizio immediato: la Corte costituzionale riduce gli ambiti del "giusto processo"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 511 ss.; ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 705 ss.; LORUSSO, *Un singolare obiter dictum della Corte di cassazione in tema di giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1996, 161 ss.; ID., *Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio e la nuova ipotesi riservata all'imputato in vinculis*, in *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica* a cura di LORUSSO, Padova, 2008, 145 ss.; LOZZI, *Dubbi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1619 ss.; MACCHIA, *Giudizio direttissimo e giudizio immediato*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 335 ss.; MARAFIOTI, *Evidenza della prova ed interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del p. m.*, in *I giudizi semplificati* a cura di GAITO, cit., 267 ss.; MARANDOLA, *In tema di richiesta "tardiva" di giudizio immediato da parte del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 1997, 115 ss.; ID., *Violazione del termine di 90 giorni per il rito immediato e nullità del decreto di rinvio a giudizio*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1008 ss.; MARINI, *Conversione del giudizio immediato in abbreviato e congruità del termine*, in *Giur. cost.*, 1997, 1446 ss.; MERCURI, *Il controllo del giudice del dibattimento sull'evidenza della prova nel giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1996, 370 ss.; ONIDA e ZANON, *Il giudizio immediato: profili di legittimità costituzionale*, in *Ind. pen.*, 1995, 169; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in CONSO e GREVI, *Compendio di procedura penale⁴*, Padova, 2008, 638 ss.; PALUMBO, *La competenza a rinnovare il decreto di citazione nel giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 2002, 584 ss.; PAOLOZZI, *Ombre di involuzione sul giudizio immediato*, in *Giust. pen.*, 1991, III, 193 ss.; ID., *Profili strutturali del giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati* a cura di GAITO, cit., 210 ss.; PINI, *Imputato detenuto e diritto di difesa: in tema di "conversione" del giudizio immediato in abbreviato*, in *Giur. cost.*, 1997, 1447 ss.; RAFARACI, *La competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione della pena nel giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 1990, II, 427 ss.; RETICO, *Disorientamenti interpretativi in tema di giudizio immediato richiesto dall'imputato*, in *Giur. it.*, 1993, II, 766 ss.; RIVELLO, *L'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato per chi abbia disposto il giudizio immediato è conforme alle direttive della*

(136) NICOLUCCI, *lc. cit.*

(137) Cass., sez. IV, 20 ottobre 2002, Botta, in *Cass. pen.*, 2004, 2435.

(138) SELVAGGI, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da CHIAVARIO, IV, cit., *sub art.* 464, 887 nt. 1.

legge delega, in *Giur. cost.*, 1992, 2016 ss.; ID., *Il giudizio immediato*, Padova, 1993; ID., *Un caso di competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento successivo al decreto di giudizio immediato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1528 ss.; SCAGLIONE, *Questioni in tema di giudizio abbreviato nel rito immediato*, in *Foro ambr.*, 2000, 209 ss.; SCUDERI, *Procedimenti connessi e giudizio immediato a richiesta dell'imputato*, in *Giur. it.*, 1996, II, 610 ss.; SPANGHER, *Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell'art. 415-bis c.p.p.?*, in *Giur. cost.*, 2002, 1605 ss.; TEMPERINI, *Sul previo interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 1994, II, 223 ss.; SZEGO, *Sui presupposti del giudizio immediato a richiesta dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 1991, 55 ss.; VALENTINI REUTER, *Il diritto di difesa a fronte del decreto che dispone il giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 1993, 323 ss.; VARRASO, *Il "doppio binario" del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero*, in *Il decreto sicurezza a cura di SCALFATI*, Torino, 2008, 179 ss.; VELANI, *Problemi vecchi e nuovi a proposito della richiesta di giudizio immediato*, in *Giur. merito*, 2002, II, 1332 ss.; ZANETTI, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*² a cura di PISANI, Milano, 2003, 331 ss.

....(Omissis)....